



STATO MAGGIORE REGIO ESERCITO

NOZIONI  
DI  
ORGANICA

PER I CORSI  
ALLIEVI UFFICIALI DI COMPLEMENTO

*A. M. Bregoli Mario  
II° Batt. - 5° Comp.*

ROMA  
EDIZIONI DE "LE FORZE ARMATE"  
Luglio 1941-XIX

---

---

## INTRODUZIONE

### I. - L'ORGANICA

L'*Organica* è quella branca dell'arte militare che si occupa della predisposizione, della raccolta e della conservazione delle *forze* e dei *mezzi* di azione, coordinandoli nel miglior modo perchè se ne possa fare il più efficace impiego, e della *circostrizione del territorio*.

Il suo lavoro si svolge attraverso le seguenti fasi:

- a) *predisposizione*;
- b) *raccolta*;
- c) *conservazione e sviluppo*;
- d) *riifornimento* durante la guerra;
- e) *restituzione* al Paese, a guerra finita.

### II. - ELEMENTI DI CUI SI OCCUPA L'ORGANICA

Si raggruppano intorno a tre grandi categorie:

- 1° *personale*;
- 2° *materiale*;
- 3° *terreno*.

1. PERSONALE. — È il primo elemento di forza di uno Stato. Qualora esso difetti in quantità o in qualità, a nulla vale disporre di perfezionati ed imponenti mezzi materiali di lotta. Le operazioni organiche che ad esso si riferiscono



sono quindi le più importanti e le più delicate. Esse comprendono:

a) il *reclutamento*, cioè scelta e raccolta degli uomini e determinazione degli obblighi di servizio;

b) l'*ordinamento*, cioè: frazionamento della massa raccolta in armi, specialità e servizi e in unità organiche omogenee delle varie armi e specialità; raggruppamento di queste unità in unità complesse e costituzione dei relativi comandi;

c) il *governo*, cioè istruzione tecnica, educazione morale ed amministrazione del personale.

2. MATERIALE. — È l'elemento che permette all'uomo di valersi, ai fini della guerra, delle sue possibilità fisiche e delle sue conoscenze, provvedendo altresì al soddisfacimento di quanto gli occorre per la sua stessa conservazione e il suo benessere. Le operazioni organiche che a tale elemento si riferiscono sono:

a) la *provvista* e il *riifornimento*, e cioè: la produzione nella qualità e quantità relativa ai presumibili bisogni iniziali, e le predisposizioni per continuare ed intensificare la provvista e la produzione durante la guerra;

b) la *ripartizione* e *distribuzione* perchè l'impiego ne sia rapido, facile e razionale;

c) la *conservazione* ed *amministrazione*.

3. TERRENO. — È l'elemento sul quale operano personale e materiale. Fra le operazioni organiche che ad esso si riferiscono accenneremo alle seguenti:

a) la *circoscrizione militare dello Stato*, cioè la ripartizione del territorio per facilitare le relazioni fra esercito e paese e il funzionamento dei vari servizi territoriali;

b) la ubicazione di tutti gli *stabilimenti militari*, con particolare riguardo a quelli di produzione e conservazione dei materiali;

c) le *predisposizioni* e *disposizioni* per l'organizzazione a difesa del territorio dello Stato.

---

---

## CAPITOLO I

### CENNI SULL'ORGANIZZAZIONE MILITARE DELLA NAZIONE - FORZE ARMATE - PREMILITARE - POST-MILITARE

#### I. - L'ORGANIZZAZIONE MILITARE DELLA NAZIONE

La guerra è uno dei più grandi fenomeni naturali che si impone ogni qualvolta un contrasto di razze, di religioni e di economie, è giunto ad un punto tale che solo la lotta può decidere.

Un popolo che vuol *vivere* e far brillare la *sua civiltà* deve anzitutto essere *pronto per la guerra*: si assicurerà così il suo tranquillo sviluppo.

Per essere pronti alla guerra occorre essere *preparati* non solo per quanto concerne direttamente le forze armate, ma anche per quanto riguarda l'intera Nazione; perchè la guerra non è semplice urto di forze armate ma lotta di tutto un popolo che deve affrontare compatto pericoli, disagi, privazioni.

Tale *preparazione* esige quindi che lo Stato provveda - fin dal tempo di pace - oltre che alla organizzazione delle forze armate, a quella di tutte le energie atte a concorrere, direttamente o indirettamente, ai fini bellici.

Essa coinvolge sostanzialmente tutte le attività del Paese e tutti i rami dell'Amministrazione statale. Ed occorre che fin dal tempo di pace siano da tutti conosciuti i propri compiti, doveri e dipendenze, in modo che - all'atto del bisogno - tutti siano al loro posto e sappiano ciò che debbono fare, avendo predisposto quanto concerne la loro azione.



Alla organizzazione militare della Nazione mirano essenzialmente alcuni provvedimenti legislativi emanati dal Governo e cioè: la « legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, sulla organizzazione della Nazione per la guerra »; la « legge 24 maggio 1940-XVIII, sulla disciplina dei cittadini in tempo di guerra »; il complesso delle leggi n. 2150-2151-2152 del 31 dicembre 1934 e successive modifiche riguardanti l'istruzione premilitare, post-militare ed i corsi di cultura nelle scuole secondarie ed universitarie ed infine la legge n. 930 del 30 maggio 1935-XIII per la ripartizione del territorio dello Stato in zone militari.

— La prima legge fissa i compiti del Governo ai fini dell'organizzazione della Nazione per la guerra specie in quanto concerne la disciplina, il controllo, il coordinamento ed il controllo delle attività degli enti pubblici e privati, comunque interessati allo scopo, nonchè lo sviluppo e la migliore utilizzazione delle risorse e delle attività della Nazione e la costituzione di scorte adeguate di derrate e materiali.

Detta legge fissa anche l'obbligo da parte degli enti costituiti nello Stato e dei cittadini non incorporati in un reparto militare (comprese le donne ed i minori di età non superiori ai 14 anni) di concorrere alla difesa ed alla resistenza della Nazione ed attribuisce al Governo la facoltà, nell'imminenza o nel corso della mobilitazione, di requisire i servizi individuali e collettivi dei cittadini, disciplinare i consumi ecc. ecc.

— La seconda costituisce un corpo di disposizioni con le quali viene fissato l'obbligo del « servizio civile »; cui sono soggetti:

— gli uomini dal 19° al 55° anno di età che non si trovino o non vengano incorporati nelle forze armate dello Stato;

— i giovani dal 14° al 18° anno di età;

— le donne dal 14° al 60° anno di età.

Il « servizio civile » consiste nella prestazione della propria attività intellettuale o manuale presso pubbliche amministrazioni o pubblici servizi, aziende od ent necessari alla vita, alla difesa ed all'efficienza della Nazione in guerra.

I cittadini che ricevono l'ordine di prestare la loro opera intellettuale o manuale, come sopra è detto, assumono la qualità di « mobilitati civili ».

Possono essere dispensati dalla prestazione del servizio civile soltanto coloro che dimostrino di trovarsi in speciali condizioni di famiglia o di salute.

Sono stabilite pene severe per chiunque si sottragga all'obbligo del servizio civile mediante frode (reclusione da 1 a 5 anni) o per colpa (reclusione sino ai sei mesi o multa da 2000 a 10.000 lire).

— *Le leggi riguardanti l'istruzione premilitare, post-militare ed i corsi di cultura nelle scuole*, di cui si parlerà più dettagliatamente nelle pagine seguenti, costituiscono un complesso organico di norme tendenti a realizzare la nazione militare; nella quale, « Le funzioni di cittadino e di soldato sono inscindibili ».

Dall'età di otto anni, infatti, quando diventa Balilla, ai 55, e cioè per 47 anni, nelle organizzazioni della Gioventù Italiana del Littorio dall'8<sup>o</sup> alla chiamata alle armi, nelle forze armate dalla chiamata alle armi al compimento degli obblighi di leva, e successivamente quale militare in congedo pienamente addestrato, il cittadino italiano dà alla Patria, tutta la sua energia in ogni campo, non cessando di ricordare che egli è sempre un soldato pronto a riprendere le armi per la difesa e la potenza del proprio Paese.

— *La legge per la ripartizione del territorio dello Stato in zone militari*, ha lo scopo di disimpegnare le grandi unità operanti (Corpi d'armata e Divisioni) da compiti territoriali, rendendoli più pronti all'impiego, e di assicurare fin dal tempo di pace la difesa di tutto il territorio e l'organizzazione militare interna del Paese.



## II. - LE FORZE ARMATE

La base della organizzazione militare della Nazione è costituita dal complesso delle forze armate, che comprendono:

il *Regio Esercito* - la *Regia Marina* - la *Regia Aeronautica* - la *Regia Guardia di Finanza* - la *Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale*.

L'ordinamento del Regio esercito, che è quello che a noi più interessa, è riportato nel Capitolo II.

### REGIA MARINA.

1. - La Regia marina esplica la sua attività sul mare a mezzo di *navi* di diversi tipi in relazione ai differenti compiti che debbono assolvere.

Le navi debbono essere appoggiate a *basi navali*, ubicate sul litorale o nelle isole della madrepatria o delle colonie.

Le navi e le basi navali debbono essere equipaggiate e servite da *personale* appositamente istruito ed addestrato.

2. - NAVI. — I principali tipi di navi sono:

*corazzate* o *navi da battaglia*: unità di elevato dislocamento, potentemente armate e potentemente difese, capaci cioè di affrontare le maggiori avversarie e di resistere a lungo alle offese del cannone, delle bombe e dei siluri;

*incrociatori*: unità di medio dislocamento dotate di buon armamento, elevata velocità e limitata protezione, atte a svolgere compiti di esplorazione per il grosso delle forze navali, appoggio a gruppi di naviglio sottile, offesa al traffico commerciale del nemico e difesa del proprio;

*naviglio sottile* o *silurante*: denominazione generica che comprende unità leggere, veloci, sprovviste completamente di protezione (dislocamento inferiore alle 3.000 tonnellate) che hanno la caratteristica comune di essere armate anche

di siluri. A seconda del dislocamento prendono il nome di *esploratori*, *cacciatorpediniere*, *torpediniere* e *mas*;

*sommergibili*: unità che agiscono generalmente isolate, sfruttando la possibilità di navigare in immersione, per attaccare di sorpresa col siluro le navi nemiche;

*naviglio ausiliario e sussidiario*: denominazione generica che comprende una serie svariatissima di navi, che non sono costruite per partecipare al combattimento (pur avendo qualche arma per potersi difendere), ma che sono indispensabili per il servizio di una forza navale, così come i « servizi » lo sono per un esercito mobilitato.

Ne fanno parte: *posamine*, *dragamine*, *navi da pattuglia*, *navi officina*, *navi trasporto*, *navi appoggio*, *cisterne per acqua* e *per nafta*, *rimorchiatori*, *navi scuola* ecc.

Il naviglio sottile è raggruppato in *squadriglie* e *flottiglie*. Gli incrociatori e le corazzate sono riuniti in *divisioni*. La riunione di più divisioni forma una *squadra*. Mentre una divisione è costituita generalmente di unità dello stesso tipo, una squadra comprende quasi sempre divisioni di corazzate, divisioni di incrociatori, flottiglie di siluranti ed aliquote di naviglio ausiliario.

3. - **BASI NAVALI.** — La nave, uscita in mare aperto per una missione di guerra, è *autonoma*; ha cioè con sè tutto quanto le occorre per muoversi e per combattere. Ma questa autonomia è limitata nello spazio e nel tempo. La principale limitazione deriva dal combustibile che gli apparati motori consumano in quantità tanto più rilevante quanto più elevata è la velocità.

Dalla limitazione dell'autonomia deriva la necessità delle *basi navali* in cui le navi, reduci da una missione in mare, possano sostare al riparo dalle offese del mare ed entro certi limiti da quelle del nemico e rifornirsi di combustibile, acqua, viveri, munizioni, far riposare gli equipaggi e eventualmente riparare avarie.



Le basi navali debbono quindi essere dotate in maggiore o minore misura:

— di uno specchio acqueo ridossato dal mare con moli e banchine o pontili per l'ormeggio;

— di difesa contraerea ed antinavi, dell'ancoraggio e degli stabilimenti, con cannoni, ostruzioni e sbarramenti;

— di depositi e magazzini per i materiali e i pezzi di rispetto;

— di officine di vario tipo per i lavori di riparazione occorrenti alle navi;

— possibilmente anche di bacini di carenaggio.

È evidente che il numero, l'attrezzatura e specialmente la distribuzione geografica delle basi navali influiscono grandemente sulle possibilità operative delle forze navali.

Allo scopo di rendere più efficiente la difesa delle basi navali è stata costituita la nuova specialità della M. V. S. N. che, col nome di Milizia Artiglieria Marittima (Milmart), è destinata a provvedere all'armamento delle batterie antinavi e contraeree delle basi navali assicurando la possibilità del loro immediato impiego.

4. — PERSONALE. — La preparazione del personale della Marina deve soddisfare a due esigenze che la differenziano da quella delle altre Forze armate.

La prima è la mobilità delle navi che fa sì che esse possano essere sorprese dalla mobilitazione in qualunque mare del mondo e perciò devono essere sempre sul piede di guerra o quasi. Se a ciò si aggiunge la estrema difficoltà di mantenere addestrato il personale in congedo, si comprende come la Marina non possa in tempo di pace, ridurre notevolmente i suoi effettivi.

La seconda esigenza deriva dal compito di ciascun uomo a bordo della propria nave.

Le navi oggi combattono a grande distanza, mentre corrono ad elevata velocità. Per ottenere rapidamente risul-

tati risolutivi in tali condizioni occorrono evidentemente celerità e precisione, occorre cioè che ciascun uomo conosca alla perfezione il suo compito, che è generalmente diverso da quello di tutti i suoi camerati di bordo.

Se si pensa che la maggioranza di questi uomini deve accudire in combattimento a macchinari e strumenti di grande delicatezza, molto spesso senza la guida di superiori, si comprende non solo come la Marina abbia dovuto suddividere il suo personale in un gran numero di categorie e specialità, ma anche come una parte di queste categorie debbano essere composte di personale *volontario*; personale, cioè, che avendo una ferma di cinque anni, può essere istruito ed allenato per i compiti che il periodo della ferma di leva non permetterebbe di apprendere.

Il personale della Regia marina è composto da:

a) *ufficiali* formati dalla R. Accademia Navale di Livorno o reclutati dalle Università;

b) *sottufficiali* provenienti dalle varie categorie del C.<sup>o</sup>R. E. M.;

c) *sottocapi e comuni* del Corpo Reale Equipaggi Marittimi, composto per circa due terzi da personale di leva con la ferma di 28 mesi e per un terzo da  $\frac{1}{2}$ volontari arruolati per cinque anni e che possono prendere successive rafferme.

#### REGIA AERONAUTICA.

1. — La R. Aeronautica è costituita dal complesso delle forze militari aeree, delle basi aeree, delle scuole, dei servizi ed enti aeronautici del Regno e delle Colonie.

Essa consta dei seguenti elementi:

- arma aeronautica;
- corpo del genio aeronautico;
- corpo di commissariato aeronautico;
- corpo sanitario aeronautico;
- scuole militari della R. Aeronautica.



2. - L'Arma aeronautica è ripartita in:

- armata aerea;
- aviazione per il R. Esercito;
- aviazione per la R. Marina;
- aviazione di presidio coloniale.

3. - L'Armata aerea è il complesso delle forze aeree destinate ad assolvere i compiti della guerra aerea, compresa la difesa aerea del Regno e dei territori comunque soggetti alla sovranità dello Stato.

Le specialità dell'armata aerea sono essenzialmente le seguenti: bombardamento, caccia, assalto, ricognizione strategica per l'armata aerea.

La squadriglia è l'unità organica fondamentale dell'armata aerea; è comandata da un capitano.

Il gruppo è costituito da un comando e da un numero variabile di squadriglie; è comandato da un maggiore o da un tenente colonnello.

Lo stormo è costituito da un comando e da un numero variabile di gruppi; è comandato, di massima, da un colonnello.

La brigata aerea è costituita da un comando e da un numero variabile di stormi; è comandata da un generale di brigata aerea.

La divisione aerea è costituita da un comando e da un numero variabile di brigate aeree; è comandata da un generale di divisione aerea.

La squadra aerea è costituita da un comando e da un numero variabile di divisioni; è comandata da un generale di squadra aerea.

La squadra e la divisione aerea costituiscono le grandi unità aeree.

Le aliquote dell'armata aerea dislocate in A. O. I. hanno un ordinamento particolare.

4. — L'aviazione per il R. Esercito comprende le forze aeree destinate ad assolvere i compiti che in pace e in guerra ad essa verranno assegnati dai comandi del R. Esercito.

Essa si compone di 15 gruppi di squadriglie da osservazione aerea, costituiti ciascuno da un comando ed un numero variabile di squadriglie: la squadriglia è l'unità organica fondamentale dell'aviazione per il R. Esercito.

I gruppi di squadriglie saranno ordinati in cinque stormi aventi costituzione analoga a quella degli stormi dell'armata aerea; la loro assegnazione agli stormi non potrà essere cambiata che previo concerto con il Ministero della guerra.

Il numero complessivo delle squadriglie dell'aviazione per il R. Esercito, la loro costituzione organica, la determinazione delle caratteristiche dei loro mezzi aerei nonché la loro dislocazione normale, sono stabiliti d'intesa tra il Ministero dell'aeronautica e quello della guerra.

La dislocazione normale può essere temporaneamente variata su richiesta dei comandi del R. Esercito da cui le unità dipendono per l'impiego, previ accordi con la R. Aeronautica per il funzionamento dei servizi.

5. — L'aviazione per la R. Marina è costituita dalle forze aeree destinate ad assolvere i compiti di impiego che, sia in pace che in guerra, verranno assegnati dai comandi della R. Marina.

Essa si compone di:

- quattro comandi di aviazione;
- un numero variabile di squadriglie da ricognizione marittima;
- aerei imbarcati sulle navi.

6. — Le aviazioni di presidio coloniale sono costituite da quelle aliquote delle forze aeree dislocate nei territori delle colonie destinate esclusivamente ad assolvere i compiti di presidio che in pace ed in guerra ad esse verranno assegnati.



7. — I comandi e le unità delle aviazioni per il Regio Esercito, per la R. Marina e di presidio coloniale dipendono direttamente dai comandi del R. Esercito, della R. Marina e dai Governi coloniali per tutto quanto concerne il loro impiego nella guerra terrestre e marittima e nelle operazioni di polizia coloniale e il relativo addestramento nonchè le questioni disciplinari che ne derivano. Le direttive e le istruzioni per l'addestramento e l'impiego di queste unità sono di competenza dei Ministeri interessati.

Dipendono, invece, per il tramite gerarchico, dai comandi della Regia Aeronautica, per il loro addestramento tecnico-professionale e per le questioni organiche, disciplinari, amministrative che ne derivano.

La dipendenza degli aerei imbarcati sulle R. Navi delle unità imbarcate sulle R. Navi portaerei è regolata da disposizioni a parte, emanate previo concerto fra i Ministeri dell'Aeronautica e della Marina.

8. — PERSONALE. — Il personale della Regia Aeronautica si distingue, come quello dell'Esercito e della Marina, in ufficiali, sottufficiali e truppa.

La denominazione gerarchica e la corrispondenza dei gradi tra il Regio Esercito e la Regia Aeronautica risultano dalla tabella 3 annessa al « regolamento di disciplina ».

Gli ufficiali sono a loro volta divisi in: ruolo naviganti, ruolo servizi e ruolo specialisti. Non è ammesso il passaggio di ruolo, salvo che da quello dei naviganti a quello dei servizi.

Gli ufficiali del ruolo naviganti esercitano le funzioni inerenti al comando, organizzazione e funzionamento delle unità aeree; quelli del ruolo servizi disimpegnano i compiti inerenti alla organizzazione e funzionamento dei servizi a terra ed in particolare degli aeroporti; quelli del ruolo specialisti disimpegnano i compiti tecnici professionali inerenti alle categorie cui appartengono e che assumono le seguenti denominazioni: motoristi, montatori, radioaerologisti, armieri artificieri, elettricisti, fotografi e automobilisti.

9. — Gli osservatori delle squadriglie per il Regio Esercito, per la Regia Marina e di presidio coloniale sono ufficiali rispettivamente del Regio Esercito, della Regia Marina e delle truppe coloniali che abbiano frequentato i corsi regolari della scuola di osservazione aerea e conseguito il relativo brevetto.

Durante il servizio presso le squadriglie, tali ufficiali fanno parte costitutiva delle squadriglie stesse, pur continuando ad essere compresi nei quadri della rispettiva arma o corpo e a vestirne la divisa.

Il numero degli ufficiali da comandare in servizio come osservatori, nonchè la durata del servizio stesso, sono stabiliti d'intesa tra i ministeri interessati.

Gli ufficiali allievi osservatori sono comandati presso la Regia Aeronautica nel numero e per la durata da stabilirsi d'intesa tra i ministeri interessati. Anche tali ufficiali continuano ad essere compresi nei quadri della rispettiva arma o corpo e a vestirne la divisa.

10. — Fra le scuole della Regia Aeronautica sono comprese la scuola di osservazione aerea e la scuola paracadutisti; l'attività delle quali è principalmente rivolta all'istruzione degli ufficiali osservatori del Regio Esercito e della Regia Marina e dei paracadutisti del Regio Esercito.

#### REGIA GUARDIA DI FINANZA.

La Regia guardia di Finanza è un vero e proprio corpo di polizia statale istituito essenzialmente per la tutela del regolare introito dei tributi dovuti allo Stato.

In tempo di guerra concorre con l'Esercito alla difesa del Paese; anzi, allo scoppio delle ostilità, unitamente alla milizia confinaria ed al corpo della guardia di frontiera, assolve l'importante compito della prima difesa delle zone di confine, terrestre e marittimo.



### MILIZIA VOLONTARIA PER LA SICUREZZA NAZIONALE.

La Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale, costituita con Regio decreto del 14 gennaio 1923, in seguito all'avvento del Governo fascista, rappresentò la trasformazione in forza armata delle squadre d'azione del Partito fascista, che furono così chiamate a far parte integrante dello Stato, strumento legale della sua difesa, arma potente e sicura della Rivoluzione.

Dal punto di vista militare la Milizia rappresenta « l'elemento integratore dell'Esercito; provvede in concorso con questo e con i corpi della P. S. a mantenere all'interno l'ordine pubblico; prepara e conserva inquadrati i cittadini per la difesa degli interessi d'Italia nel mondo ».

I compiti affidati alla Milizia, si possono riassumere così :

- compiti d'ordine pubblico — in concorso con le altre Forze armate;
- compiti politici — uffici d'investigazione politica ;
- compiti di vigilanza alla frontiera — reparti confinari;
- compiti militari.

Questi ultimi sono ben distinti e definiti per il periodo di pace e per quello di guerra.

Fra quelli di pace sono da ricordare : l'istruzione post-militare, che viene più dettagliatamente trattata in seguito, ed i corsi allievi ufficiali universitari, che preparano per i quadri dell'Esercito migliaia di camice nere, studenti universitari, futuri ufficiali di complemento.

Per i compiti di guerra la Milizia ha costituito : i battaglioni CC. NN., la Milizia controaerei per la difesa controaerea territoriale, la Milizia artiglieria marittima e, in Libia, la Milizia Coloniale.

In occasione delle operazioni militari in A. O., sono state costituite, col concorso di ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Regio esercito, divisioni di camice nere che hanno

partecipato, a fianco delle grandi unità del Regio esercito, alle operazioni belliche.

Con recente provvedimento, i btg. di cc.nn. sono stati immessi nell'Esercito, passando a far parte delle divisioni (1 legione su 2 btg. ogni divisione) o assumendo particolari compiti nella copertura.

#### MILIZIE SPECIALI.

Oltre alle legioni di milizia ordinaria, sono stati creati reparti delle seguenti specialità:

— *Milizia ferroviaria*, la cui attività si svolge nell'ambiente del servizio ferroviario a tutela degli interessi dell'operario e del mantenimento dell'ordine;

— *Milizia portuaria*, che esplica il suo servizio nei porti o lungo il litorale sia a terra che a mare ed ha vere e proprie funzioni di P. S.;

— *Milizia postelegrafica*, che svolge la sua attività nell'ambito dei servizi postali con vere e proprie funzioni di P. S.;

queste tre specialità sono alla dipendenza tecnica del Ministero delle comunicazioni;

— *Milizia stradale*, col compito di curare, in concorso con gli altri funzionari a ciò autorizzati, la disciplina della circolazione e il servizio della strada; dipende dal Ministero dei Lavori Pubblici;

— *Milizia forestale*, che esplica la sua attività dando impulso all'espansione e al miglioramento della silvicoltura, al maggiore progresso dell'economia montana in generale ed alla sorveglianza sulla caccia e sulla pesca; dipende dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste. In caso di guerra compete ad essa il servizio dell'approvvigionamento del legname alle truppe ed al Paese;

— *Milizia contraerei*, che ha il compito di predisporre in tempo di pace e di attuare in tempo di guerra, in con-



corso con le altre unità contraeree delle Forze armate, la difesa del Paese da attacchi aerei nemici;

— *Milizia artiglieria marittima*, che è incaricata del servizio di batterie da costa;

— *Milizia universitaria*, che, pur non costituendo una specialità vera e propria, ha quadri e funzioni proprie;

— *Milizia confinaria*, composta di reparti speciali, alla dipendenza delle legioni ordinarie che hanno giurisdizione territoriale su tratti della nostra frontiera;

— *Milizia coloniale*. Il suo ordinamento sarà definito in relazione all'organizzazione militare coloniale conseguente alla conquista dell'Impero.

### III. - LA PREPARAZIONE MILITARE DEL CITTADINO

Gli svariati e poderosi mezzi di offesa e di difesa e gli odierni metodi tattici esigono dal soldato una preparazione fisica, morale e professionale più grande che nel passato. Ragioni economico-sociali impongono, invece, una sensibile riduzione della ferma. A conciliare queste due opposte necessità, non vi è che una soluzione: curare nei giovani, fin dall'infanzia, la loro educazione fisica e morale, e intensificarla prima della loro chiamata alle armi, addestrandoli anche in tutto ciò che costituisce l'istruzione individuale del soldato.

Ma l'addestramento militare raggiunto dai singoli durante il servizio alle armi, occorre che sia mantenuto vivo e sia aggiornato in relazione alle nuove armi ed ai nuovi mezzi anche nel periodo del congedo, affinché al minimo cenno di chiamata, tutti, fusi nell'unica volontà di combattere e nella calda fiamma dell'amor di Patria, possano riprendere il loro posto di combattimento senza titubanze od indecisioni.

Il Regime fascista ha affrontato e risolto in pieno questo importantissimo problema con le leggi sulla nazione mi-

litare, per cui l'addestramento militare, che è parte integrante dell'educazione nazionale, passa attraverso le tre seguenti fasi :

*Prima fase:* istruzione premilitare, col compito di provvedere alla preparazione spirituale, fisica e tecnico-militare del cittadino, nel periodo che precede la sua incorporazione nelle Forze armate. Viene impartita dalla G. I. L. in stretta cooperazione con le Forze armate.

*Seconda fase:* istruzione militare, col compito di perfezionare e completare il premilitare per formarne un guerriero nella unità che lo inquadra. Si svolge nell'ambito delle Forze armate.

*Terza fase:* istruzione post-militare, col compito di mantenere il militare in congedo ad un livello addestrativo aggiornato ed adeguato al suo impiego in guerra. Viene impartita dalla M. V. S. N. ed è completata con richiami alle armi per istruzione da parte delle Forze armate.

Nei limiti delle rispettive possibilità saranno chiamati a cooperare alla preparazione militare tutti gli enti statali e parastatali (Unione nazionale ufficiali in congedo, Tiro a segno nazionale ecc.) che per la loro precedente organizzazione sono in grado di contribuirvi validamente.

Al fine di comprovare e seguire il razionale e progressivo svolgimento degli esercizi fisici e della preparazione militare di ogni cittadino, dall'adolescenza alla virilità, è stato istituito recentemente il *libretto personale di valutazione dello stato fisico e della preparazione militare*, che è obbligatorio per il cittadino soldato dall'11° al 32° anno di età.

Le registrazioni su di esso riportate sono di due specie : fisiologiche-antropometriche e di valutazione delle attività intellettuali, politiche, sportive e militari. Le prime, da raccogliersi attraverso periodiche visite mediche, sono limitate alle età caratteristiche della vita del cittadino soldato e cioè : all'undicesimo, al quattordicesimo, al diciassettesimo anno, all'inizio ed alla fine del servizio militare, e infine, all'atto del primo richiamo alle armi.



Di anno in anno, invece, fino al congedo illimitato, saranno fatte le registrazioni riferentisi alla vera e propria preparazione militare, intese come sintesi di tutte le attività svolte dal giovane.

Il nuovo libretto personale sarà documento indispensabile per potere ottenere impiego e lavoro.

### Istruzione premilitare.

L'istruzione premilitare è impartita con carattere continuativo a tutti i giovani dall'anno in cui compiono l'8° anno di età alla chiamata alle armi. Essa non ha lo scopo di formare il soldato, ma bensì di preparare il giovane a divenire tale nel più breve tempo possibile.

La ripartizione qualitativa e quantitativa del programma d'istruzione premilitare, impartita dalle organizzazioni della G. I. L., è la seguente :

a) dall'anno in cui i giovani compiono l'ottavo di età a quello in cui compiono il quattordicesimo di età (Balilla) : preparazione a carattere specialmente morale per lo sviluppo dello spirito militare della Nazione.

Compito : appassionare i fanciulli alla vita militare attraverso i frequenti contatti con le Forze armate, rievocandone glorie e tradizioni belliche ;

b) dall'anno in cui i giovani compiono il quattordicesimo di età a quello in cui compiono il diciottesimo (Avanguardisti) : preparazione militare, armonizzata con quella ginnico-sportiva.

Compito : portare l'avanguardista a quel grado di istruzione militare che gli consenta di inquadrarsi nelle formazioni premilitari ;

c) dall'anno in cui i giovani compiono il diciottesimo di età alla chiamata alle armi : preparazione a carattere tecnico professionale (*istruzione premilitare obbligatoria*).

Compito: perfezionare l'addestramento spirituale ginnico-militare del giovane per formarne un soldato fisicamente e tecnicamente preparato come individuo e come attività personale nell'ambito delle unità minori; preparare gli elementi specializzati di cui hanno largo bisogno tutte le Forze armate.

*Dispense ed esenzioni dall'obbligo dell'istruzione premilitare.* — Sono dispensati dall'obbligo di istruzione premilitare i giovani manifestamente inabili al servizio militare, i giovani aventi la loro abituale residenza distante oltre 10 chilometri dalle località ove si svolgono i corsi, i residenti all'estero, quelli ricoverati in istituti di correzione, i novizi degli istituti religiosi e gli studenti di teologia.

Sono esentati dall'obbligo dell'istruzione premilitare i giovani appartenenti alle scuole militari o all'istituto nazionale « Umberto Maddalena » per i figli degli aviatori, i giovani dell'accademia fascista durante il periodo in cui fan parte dei detti istituti.

**RICOMPENSE E SANZIONI.** — A favore dei premilitari maggiormente meritevoli sono stabiliti i seguenti premi e ricompense: l'encomio semplice o solenne da iscriversi sul libretto personale, la nomina ad allievo premilitare scelto, gite, viaggi e crociere gratuite.

I premilitari sono sottoposti alle seguenti sanzioni disciplinari:

a) il richiamo;

b) il rimprovero solenne da iscriversi sul libretto personale.

I cittadini obbligati al servizio premilitare i quali omettano, senza giustificato motivo, di presentarsi per il servizio d'istruzione militare o se ne allontanino dopo averlo iniziato, sono puniti con ammende da lire 20 a lire 500, ed eventualmente, col carcere militare. Ammende sono anche stabilite a carico dei genitori ovvero del tutore o direttore d'azienda che impediscano od ostacolino la presentazione del minore per il servizio della istruzione premilitare.



### Istruzione post-militare.

L'istruzione post-militare è obbligatoria per i militari in congedo fino al compimento del 32° anno di età.

Sarà attuata gradatamente in relazione alle possibilità d'istituzione di appositi corsi delle singole località.

Essa si svolge:

a) di massima, nel sabato fascista, in condizioni di tempo, luogo e con modalità e programmi stabiliti dai competenti ministeri militari;

b) con richiamo di durata adeguata, per le armi a larga e complessa specializzazione (come la Regia marina), o per rinforzare le unità delle forze armate partecipanti a speciali esercitazioni.

L'istruzione postmilitare ha carattere essenzialmente pratico e, per quella di cui al comma a), è affidata alla M.V.S.N. col concorso di quadri e di mezzi dei singoli ministeri interessati e secondo i programmi di addestramento da detti ministeri formulati.

I sottufficiali e militari di truppa, obbligati all'istruzione post-militare, i quali omettano di presentarsi per il servizio d'istruzione post-militare, sono puniti coll'ammenda da lire 50 a lire 1000, ed in caso di recidiva, col carcere militare fino ad un anno.

Qualora il fatto commesso sia imputabile al direttore d'azienda o datore di lavoro, l'ammenda per questo sarà dalle lire 100 alle lire 1000.

Secondo disposizioni che emaneranno i competenti ministeri militari, i militari in congedo che avranno partecipato con profitto ai corsi di istruzione postmilitare:

a) potranno usufruire, o della totale dispensa dai richiami alle armi per istruzione, o di una adeguata riduzione di durata di tali richiami;

b) saranno preferiti ed agevolati nelle promozioni.

### Corsi di cultura militare nelle scuole medie e superiori.

— La preparazione militare è completata ed integrata da altre disposizioni di legge intese a impartire ed armonizzare la *cultura militare* e quella generale in tutte le scuole medie ed universitarie. A tale scopo è stato istituito, per gli alunni maschi delle scuole medie governative, pareggiate e parificate, delle Regie università e istituti superiori, l'insegnamento di « cultura militare ». Tale insegnamento sarà integrato da escursioni ed esercitazioni pratiche.

L'insegnamento di *cultura militare* è di tre gradi.

Quello di primo grado è impartito nell'ultimo anno delle scuole medie inferiori; quello di secondo grado negli ultimi due anni delle scuole medie superiori e quello di terzo grado nei primi due anni di corso presso le università e gli istituti d'istruzione superiore, nelle Regie accademie di belle arti e nella Regia accademia d'arte drammatica.

All'insegnamento è riservata un'ora settimanale di lezione con un minimo di trenta ore per corso.

L'insegnamento di primo grado ha carattere *informativo*; mira cioè a fornire agli alunni le conoscenze elementari sugli ordinamenti ed avvenimenti militari. Quello di secondo grado ha carattere *formativo*; attraverso di esso è possibile conseguire una buona preparazione, oltre che spirituale, anche specifica. L'insegnamento di terzo grado infine ha vero e proprio carattere di *insegnamento superiore*. Esso dovrà dare ai giovani una adeguata conoscenza dei maggiori problemi di carattere politico-militare inerenti alla difesa della Nazione.

L'esame di cultura militare viene sostenuto al termine del corso annuale per l'insegnamento di primo grado; al termine del corso biennale per quello di secondo grado e prima del conseguimento del titolo accademico per l'insegnamento di terzo grado.



## CAPITOLO II

### L'ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO IN PACE E LA CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE

#### I. - GENERALITÀ

L'ordinamento dell'Esercito comprende due organizzazioni ben distinte le quali, pur mirando ad un unico fine - la difesa del Paese in caso di guerra - hanno compiti ben diversi:

*la prima* è costituita dalle *unità di campagna*, cioè da quelle che all'atto della mobilitazione lasciano le proprie sedi per raggiungere la zona di radunata;

*la seconda* da tutti gli enti che restano in Paese per concorrere alla difesa del territorio dello Stato (frontiere escluse), a rifornire l'esercito di campagna di forze e mezzi, e « alimentare la guerra », cioè fare in modo che essa possa continuare, e non si debba esser costretti alla cessazione della lotta per inaridimento delle risorse.

L'intelaiatura dell'esercito di pace è stabilita in rapporto alle unità di guerra; essa ha l'attitudine ad inquadrare rapidamente, ordinatamente ed efficientemente, all'atto della mobilitazione, senza eterogeneità fra loro, tutte le forze nazionali, ed è accompagnata da sistemi tali che consentono di poter effettuare sino dall'inizio della guerra, là dove è necessario, il massimo sforzo militare.

Le varie unità, nel numero contemplato dall'ordinamento di pace, mentre rispondono, come si è detto, ai bisogni della mobilitazione, hanno in pace, in ogni caso, una conveniente

forza, variabile ritmicamente e opportunamente nell'anno, sia per svolgere l'efficace istruzione dei reparti, sia per assicurare il delicato compito della copertura alla frontiera, sia per far fronte ad eventuali bisogni di carattere straordinario all'interno del Paese od a limitate necessità che sorgessero per l'estero (spedizioni coloniali ecc.).

L'ordinamento di pace inoltre provvede a mantenere un numero di ufficiali tale da far fronte almeno alle esigenze del tempo di pace ed a quelle indispensabili dell'inquadramento all'atto della mobilitazione, intendendo di completare il fabbisogno con ufficiali richiamati dal congedo.

Per creare il considerevole numero di ufficiali in congedo indispensabili per ottenere la voluta efficienza nelle unità di guerra e con il grado di istruzione imposto dalle attuali esigenze e dal continuo evolversi dei mezzi tecnici, sono istituiti corsi allievi ufficiali di complemento.

L'ordinamento di pace, in sostanza, dà all'esercito una organizzazione che, avendo la intelaiatura richiesta dai bisogni di guerra e permettendo contemporaneamente di sopperire alle possibili necessità di pace, consente di istruire la gran massa del contingente valido senza richiedere un troppo grave onere ai cittadini, assicura la mobilitazione sfruttando tutte le risorse del paese, e consente di avere la nazione potenzialmente in armi, senza imporre una spesa eccessiva alle finanze dello Stato.

Un tale ordinamento attinge alle forze morali ed alle gloriose esperienze del passato, salvaguarda efficacemente le esigenze attuali, e, tenendo presenti le più attendibili previsioni per l'avvenire, in rapporto allo sviluppo delle scienze e delle industrie, all'applicazione di nuovi mezzi e procedimenti bellici e ad una maggiore diffusione dell'istruzione premilitare coordinata ad un elevato grado di educazione civile e nazionale, non pregiudica quella naturale evoluzione dell'organismo militare che, la storia insegna, si svolge correlativamente all'evoluzione della società.



## II. - L'ORDINAMENTO NELLE SUE GRANDI PARTI

Il Regio esercito comprende una parte *metropolitana* e una parte *coloniale*.

La parte metropolitana, compresi i corpi d'armata in Libia, è alle dipendenze del Ministro della guerra, il quale provvede alla relativa spesa; la parte coloniale è alle dipendenze del Ministro dell'Africa Italiana, che vi provvede con il proprio bilancio.

1. ELEMENTI COSTITUTIVI DEL REGIO ESERCITO METROPOLITANO. — Il Regio esercito metropolitano consta dei seguenti elementi:

- a) stato maggiore;
- b) istituti militari;
- c) arma dei carabinieri Reali;
- d) arma di fanteria;
- e) arma di cavalleria;
- f) arma di artiglieria e servizio tecnico armi e munizioni;
- g) arma del genio e servizio studi ed esperienze del genio;
- h) guardia alla frontiera;
- i) corpo automobilistico e servizio tecnico automobilistico;
- l) servizio chimico;
- m) servizio sanitario;
- n) servizio di commissariato;
- o) servizio di amministrazione;
- p) servizio veterinario;
- q) servizio dei centri rifornimento quadrupedi;
- r) servizio dei depositi cavalli stalloni;
- s) servizio geografico;
- t) distretti militari;

- u) tribunale supremo militare e tribunali militari;
- v) reparti di correzione e stabilimenti militari di pena;
- z) enti vari.

Oltre gli elementi delle varie armi, corpi e servizi, considerati sopra e che sono mantenuti permanentemente, vengono costituite all'atto della mobilitazione, ovvero possono essere formate temporaneamente per istruzioni o speciali necessità, unità delle diverse armi e servizi.

Tali unità vengono formate ricorrendo anche a personale richiamato dal congedo.

Alla difesa nazionale in caso di guerra concorrono anche, secondo modalità che vengono stabilite dal Ministero della guerra, i corpi armati dello Stato non facenti parte del Regio Esercito, e cioè Regia guardia di Finanza, M. V. S. N.

## 2. ORDINAMENTO DEL REGIO ESERCITO METROPOLITANO.

— Il Regio Esercito metropolitano è ordinato come appresso:

- 1 comando del corpo di stato maggiore;
- 6 comandi di armata;
- 18 corpi d'armata (1);
- 1 corpo d'armata autotrasportabile;
- 1 corpo d'armata corazzato;
- 1 corpo d'armata celere;
- 1 comando superiore truppe alpine;
- 54 divisioni di fanteria;
- 2 divisioni motorizzate;
- 3 divisioni corazzate;
- 5 divisioni alpine;
- 3 divisioni celeri;
- truppe R. E. di Zara;
- truppe R. E. dell'Elba;
- comandi ed enti vari territoriali.

---

(1) Uno dei diciotto comandi di corpo d'armata assume la denominazione di Comando superiore truppe Albania.



### III. — IL COMANDO DELL'ESERCITO IN PACE

1. **COMANDANTE SUPREMO.** — È S. M. il Re dal quale dipendono tutte le forze armate dello Stato: di terra, di mare e dell'aria. Egli non esercita direttamente il comando, ma delega in pace, per le forze di terra, il Ministro della guerra.

2. **MINISTRO DELLA GUERRA.** — Ha azione diretta di comando sull'esercito, provvedendo alla sua preparazione organica ed alla sua amministrazione: è chiamato a rispondere della propria opera verso il Parlamento. Egli è membro del Governo.

Il Ministro è la suprema autorità gerarchica dell'Esercito: a lui è dovuta obbedienza da tutti i militari appartenenti all'Esercito.

Le sue attribuzioni possono così riassumersi:

a) esercita la suprema autorità sul governo disciplinare, tecnico ed amministrativo delle truppe; sulla preparazione alla guerra; sulle scuole, istituti, servizi e stabilimenti, che provvedono ai bisogni generali del Regio Esercito;

b) mantiene le relazioni fra esercito e paese;

c) studia e provvede ai bisogni dell'esercito;

d) propone leggi nuove e modificazioni a quelle esistenti;

e) provvede alla compilazione dei regolamenti per l'applicazione della legislazione militare.

Il Ministro della guerra è coadiuvato, nella esplicazione dei suoi compiti, da un *Sottosegretario di Stato*.

L'organo centrale di cui si serve il Ministro per l'esercizio dei suoi alti compiti è il «Ministero della Guerra» i cui servizi sono ripartiti secondo la speciale attività cui presiedono.

3. **CAPO DI STATO MAGGIORE GENERALE.** — La carica di Capo di Stato Maggiore generale è istituita allo scopo di assicurare il coordinamento nell'organizzazione militare dello Stato e delle terre italiane d'oltremare. Il Capo di Stato

Maggiore generale è scelto fra i Marescialli d'Italia, i Grandi Ammiragli, i Marescialli dell'Aria, o fra i Generali di armata (o Generali comandanti designati d'armata), gli Ammiragli di armata (o Ammiragli di squadra designati d'armata), Generali d'armata aerea (o Generali di squadra designati d'armata aerea), i Generali di corpo d'armata, Ammiragli di squadra e i Generali di squadra aerea, ed è nominato con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri.

Egli è il consulente tecnico del Capo del Governo, per quanto concerne la coordinazione della sistemazione difensiva dello Stato e delle terre italiane d'oltremare, nonchè dei progetti per eventuali operazioni di guerra.

Nell'esercizio delle sue funzioni, corrisponde coi Capi di stato maggiore delle singole forze armate, per il tramite dei rispettivi ministeri.

In tempo di guerra esercita le attribuzioni che sono stabilite per la sua carica dal Governo.

4. STATO MAGGIORE. — Lo stato maggiore è costituito:

— da un corpo di stato maggiore formato dagli ufficiali di stato maggiore;

— da un servizio di stato maggiore formato dagli ufficiali in servizio di stato maggiore.

Il comando del corpo di stato maggiore è retto dal Capo di di stato maggiore dell'esercito, che è coadiuvato, nel disimpegno delle sue attribuzioni, da un sottocapo di stato maggiore dell'esercito e da un sottocapo di stato maggiore per la difesa del territorio.

a) *Capo di stato maggiore dell'esercito.* — È nominato con decreto Reale ed ha grado di ufficiale generale.

Il Capo di stato maggiore dell'esercito, comandante del corpo di stato maggiore, in tempo di pace, è l'alto consulente tecnico del Ministro per la guerra e dirige, sotto la dipendenza del Ministro stesso, gli studi e le predisposizioni per la preparazione alla guerra. Egli ha l'alta azione ispet-



tiva sulle truppe, sui servizi e sulle scuole del Regio Esercito, per mandato del Ministro al quale riferisce.

Il capo di stato maggiore dell'esercito in tempo di guerra esercita le attribuzioni stabilite per la sua carica, dal regolamento sul servizio in guerra, presso l'alto comando dell'Esercito mobilitato.

b) *Sottocapo di stato maggiore dell'esercito.* — È nominato con decreto Reale ed ha grado di ufficiale generale.

Coadiuvava il capo di stato maggiore per quanto riguarda le operazioni, l'addestramento, l'ordinamento, la mobilitazione, i trasporti ed i servizi e l'ufficio storico.

c) *Sottocapo di stato maggiore per la difesa del territorio.* — È nominato con decreto Reale ed ha grado di ufficiale generale.

Al sottocapo di stato maggiore per la difesa del territorio compete tutto quanto ha tratto all'organizzazione militare del territorio nazionale, (difesa controaerei e costiera, per la parte che interessa l'esercito) escluse le frontiere.

5. IL CONSIGLIO DELL'ESERCITO. — È organo consulente del Ministro della guerra nelle più importanti questioni relative alla organizzazione, al funzionamento, alla mobilitazione dell'esercito e alla difesa nazionale.

Si compone di un certo numero di generali, anche di divisione, con voto deliberativo, e ne possono far parte, di volta in volta e con voto consultivo, ufficiali che abbiano speciale competenza in determinate materie.

Il Consiglio dell'esercito è presieduto dal Ministro, che ha facoltà di convocarlo quando lo ritiene opportuno.

Il Consiglio cessa di funzionare all'atto della mobilitazione e per tutta la durata della guerra.

6. GLI ISPETTORATI DELLE VARIE ARMI. — Personificano le rispettive armi. Sono organi centrali tecnici *consulenti*, di *studio* e di *controllo* alla dipendenza del Sottosegretario.

di Stato alla guerra e del Capo di S. M. dell'esercito. Sovraintendono alla istruzione, nonchè agli studi e alle esperienze relative all'ordinamento, delle varie specialità d'arma e di servizio in rapporto più specialmente a quanto si riferisce ai progressi tecnici che possono interessare le truppe ed i servizi cui sono preposti.

Gli Ispettori ricevono dal Capo di stato maggiore dell'esercito, per incarico del Ministro della guerra, le direttive fondamentali per quanto riguarda addestramento, munizionamento, ordinamento ed equipaggiamento, efficienza morale e materiale dell'arma rispettiva.

Essi sono:

a) *l'Ispettore dell'arma di fanteria*, che sovraintende alla fanteria;

b) *l'Ispettore dell'arma di artiglieria*, che sovraintende alle truppe ed ai servizi dell'artiglieria;

c) *l'Ispettore dell'arma del genio*, che sovraintende alle truppe ed ai servizi del genio.

7. L'ISPETTORATO SUPERIORE DEI SERVIZI TECNICI. — Sovraintende a quanto riguarda studi, esperimenti, evoluzione e miglioramento di materiali e conseguenti attuazioni.

8. I COMANDI DI ARMATA. — Sono i più alti organi periferici di comando e dipendono dal Ministero della guerra. — I Comandanti designati di armata, in base alle direttive che ricevono, per incarico del Ministro per la guerra, dal Capo di stato maggiore dell'esercito:

— studiano e regolano tutte le predisposizioni relative all'apprestamento bellico del territorio, nei limiti fissati dall'autorità centrale;

— provvedono alla preparazione ed efficienza degli alti quadri della gerarchia militare e ne rispondono;



— vigilano sull'indirizzo addestrativo complessivo dei quadri e delle truppe, in base ad ordini emanati dall'autorità centrale;

— sono incaricati dal Ministro per la guerra o, per sua delega, dal Capo di stato maggiore dell'esercito, della direzione di esercitazioni e manovre con i quadri e con le truppe, di missioni ispettive nei riguardi dell'organizzazione dei servizi per la guerra e delle predisposizioni di mobilitazione e di altri eventuali compiti riflettenti il funzionamento e la efficienza dell'esercito.

In caso di mobilitazione totale o parziale dell'esercito, i generali predetti possono essere investiti dell'effettivo comando di un'armata.

9. LE GRANDI UNITÀ. — Comprendono: 1 comando di grande unità; truppe e servizi in misura variabile. Le truppe e servizi facenti parte di ciascuna grande unità sono stabiliti dal Ministro della guerra.

10. I COMANDI ED ENTI TERRITORIALI. — Sono enti aventi funzioni di carattere territoriale e di mobilitazione, e provvedono anche alla difesa del territorio.

#### IV. — LA CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE

1. GENERALITÀ. — La vita dell'esercito manifesta molte necessità, le quali importano relazioni di varia indole, non solo fra corpi, comandi ed uffici militari, ma altresì fra Esercito e Paese, vale a dire fra le truppe e i servizi dislocati nelle diverse guarnigioni e le autorità militari, politiche e civili del territorio dello Stato. Ne viene di conseguenza che, come si hanno le circoscrizioni politiche, amministrative, giudiziarie ecc., si debba anche avere una circoscrizione territoriale militare.

Questa non è altro che la suddivisione del territorio dello Stato in determinate zone, a ciascuna delle quali sono preposte autorità militari di ordine corrispondente all'entità di esse, gerarchicamente facenti capo al Ministro della guerra. Tali autorità esercitano il comando di loro competenza sulle truppe e sui servizi e in genere sugli enti militari stanziati nel territorio di loro giurisdizione.

Le maggiori circoscrizioni risultanti da tale suddivisione ne comprendono di minori, rispondenti o a speciali necessità di servizi, ovvero a necessità di decentramento burocratico o ad opportunità nei rapporti di carattere territoriale.

In massima le maggiori circoscrizioni sono quelle dei corpi d'armata cui corrispondono altrettanti comandi di difesa territoriale.

Le circoscrizioni minori possono essere di vario ordine, dovendo rispondere ad una o più delle necessità sopraindicate.

Per quanto si riferisce alle relazioni fra Esercito e Paese le attribuzioni della gerarchia militare sono molto svariate costituendo quel complesso di funzioni che possono così elencarsi:

a) *normalmente:*

- sorveglianza sulle operazioni di leva;
- operazioni di chiamata alle armi e di richiamo per istruzione;
- tenuta dei ruoli degli uomini in congedo;
- statistica relativa ai quadrupedi, veicoli di ogni genere, materiali occorrenti per la mobilitazione;
- conservazione dell'armamento, provvista e conservazione del materiale in genere;
- preparazione per la mobilitazione delle attività varie nazionali;

b) *per la mobilitazione e durante la guerra:*

- richiamo delle classi dal congedo, loro vestizione, loro equipaggiamento addestramento, inquadramento, invio in zona di operazione;



passaggio dallo stato di pace a quello di guerra e attuazione delle misure relative;

funzionamento in Paese degli enti territoriali per le provviste, i rifornimenti, i servizi;

relazioni cogli enti incaricati della mobilitazione civile;

2. ENTI CHE HANNO GIURISDIZIONE TERRITORIALE. —

Hanno giurisdizione territoriale: i comandi di corpo d'armata, ad eccezione di quelli speciali, i comandi difesa territoriale e gli enti che ne dipendono, le direzioni e sezioni di artiglieria, i comandi del genio e dipendenti uffici lavori; i distretti militari, le direzioni di sanità e di commissariato, i tribunali militari e le delegazioni trasporti militari. La circoscrizione territoriale vigente da noi è stabilita come appresso:

a) *per il servizio generale:*

16 comandi di difesa territoriale;

28 comandi di zona militare;

116 distretti militari e 3 sezioni staccate: una a Zara, una a Livorno ed una a Tolmezzo;

b) *per i CC. RR.:*

3 divisioni CC. RR.

1 comando superiore CC. RR. d'Albania.

6 brigate CC. RR.

22 legioni territoriali CC. RR.;

c) *per il servizio di artiglieria:*

18 direzioni di artiglieria (con sezioni e uffici staccati);

d) *per il servizio del genio:*

18 comandi del genio e dipendenti uffici lavori del genio militare di C. A. con sezioni e uffici staccati;

e) *per il servizio di sanità militare:*

18 direzioni di sanità;

- f) *per il servizio di commissariato:*  
18 direzioni di commissariato (con sezioni staccate);
- g) *per il servizio dei trasporti militari:*  
6 delegazioni trasporti militari territoriali;
- h) *per il servizio della giustizia militare:*  
10 tribunali militari territoriali.

3. I COMANDI DI DIFESA TERRITORIALE. — Sono le più ampie zone territoriali in cui si divide il territorio dello Stato ai fini del decentramento di alcune funzioni spettanti all'autorità centrale militare.

I comandi di difesa territoriale hanno particolari mansioni nei riguardi della mobilitazione e della difesa del territorio loro assegnato (difesa controaerei e costiera, antigas, protezione degli impianti, protezione A. A. ecc.).

4. I COMANDI DI DISTRETTO MILITARE. — Hanno funzioni di comando, di reclutamento e di mobilitazione. Ogni distretto ha una giurisdizione territoriale comprendente un numero vario di comuni. Essa viene suddivisa in zone distrettuali stabilite dal Ministero della guerra.



### CAPITOLO III

## LE GRANDI UNITÀ - LE TRUPPE - I SERVIZI

### I. - LE GRANDI UNITÀ

Accenneremo qui alla costituzione *del corpo d'armata*, della *divisione di fanteria*, della *divisione motorizzata*, della *divisione corazzata*, della *divisione alpina* e della *divisione celere*.

IL CORPO D'ARMATA. — Ogni corpo d'armata è costituito da un comando e da truppe e servizi in misura variabile. Il comando si compone:

- del comando propriamente detto (con una propria organizzazione interna);
- del comando di artiglieria;
- del comando del genio;
- dell'ufficio contabilità e revisione;
- dell'ufficio amministrativo (funzionario civile).

Le *truppe* comprendono:

- 2-3 divisioni di fanteria;
- 1 battaglione mitraglieri autocarrato;
- 1 reggimento di artiglieria di corpo d'armata;
- 1 reggimento genio;
- 1 centro automobilistico;
- ed eventualmente: unità di fanteria carrista, reggimenti di bersaglieri, di alpini, di cavalleria, di altre specialità di artiglieria e genio ed unità chimiche.

I *servizi* comprendono:

Sanità:

- 1 direzione di sanità militare;
- 1 compagnia di sanità;
- ospedali militari ed infermerie presidiarie in numero vario.

Commissariato:

- 1 direzione di commissariato (con sezioni staccate normalmente dislocate nelle sedi dei comandi di divisione);
- 1 compagnia di sussistenza;
- stabilimenti di commissariato (vestiario, equipaggiamento, panifici, molini, gallettifici, magazzini viveri, magazzini casermaggio ecc.).

Artiglieria:

- 1 direzione di artiglieria, alla dipendenza diretta del comando artiglieria di corpo d'armata.

Genio:

- 1 ufficio lavori del genio, alla dipendenza diretta del comando genio di corpo d'armata.

Veterinario:

- 1 ufficio di veterinaria che fa parte del comando propriamente detto.

Il comando di corpo d'armata sovrintende alla preparazione delle truppe e dei servizi che risiedono nel territorio di propria giurisdizione. La sua azione si estende a tutte le truppe, comandi, uffici, scuole, servizi, stabilimenti e persone militari, che risiedono, anche temporaneamente, nel territorio soggetto alla sua giurisdizione, salvo le limitazioni dipendenti dalla ingerenza diretta del Ministero o di altre autorità su alcuni enti ed uffici la cui attività non è limitata ai bisogni di un solo corpo d'armata.

Il *Corpo d'armata* in guerra comprende tre, eventualmente due o quattro divisioni.



Ad esso sono anche assegnati:

- nuclei esploranti: aereo e terrestre;
- altre unità (truppe suppletive), costituite essenzialmente da 2 battaglioni mitraglieri.

LA DIVISIONE. — Tutte le divisioni, di qualsiasi tipo, hanno un proprio nominativo.

LA DIVISIONE DI FANTERIA. — Ogni divisione di fanteria comprende un comando e truppe in misura uguale per tutti. In tempo di pace non ha *in assegnazione* organica elementi dei servizi; per i quali si appoggia a quelli del corpo d'armata; salvo che sia in una sede diversa, nel qual caso dispone di una sezione staccata di commissariato (eventualmente) e di un ufficio di veterinaria.

Le truppe sono normalmente rappresentate da:

- 1 comando;
- 2 reggimenti di fanteria divisionale;
- 1 compagnia mortai;
- 1 compagnia cannoni anticarro da 47/32
- 1 reggimento d'artiglieria di divisione fanteria.

Il comando di divisione è alla immediata dipendenza del comando di corpo d'armata.

Il comandante di divisione di fanteria ha la direzione del servizio di presidio in tutto il territorio all'uopo indicato dal comando di C. A.

Egli, nel capoluogo della divisione, ha di massima le attribuzioni di comandate di presidio.

LA DIVISIONE DI FANTERIA in guerra comprende, oltre alle truppe che la costituiscono normalmente in pace:

- 1 legione di cc. nn. (1);
- 1 reggimento complementi di fanteria su 2 battaglioni;

(1) Non è prevista nelle cf del C. A. autotrasportabile e nella cf « Regina » (Egeo).

Div.  
2 regg. fant.  
1 u. cc. nn.

- 1 battaglione complementi cc. nn.;
- 1 compagnia artiglieri;
- 1 compagnia collegamenti del genio;
- 1 sezione di sanità;
- 1 squadra carburanti;

*1 sez. Sumitani*

Il reparto mortai divisionale in guerra è però costituito da un battaglione anzichè da una compagnia.

Quando necessario, essa riceve, nella giusta misura, rinforzi di *truppe suppletive* del corpo d'armata.

La DIVISIONE MOTORIZZATA comprende:

- 1 comando;
- 1 compagnia motociclisti;
- 2 reggimenti di fanteria;
- 1 reggimento bersaglieri motorizzato;
- 1 btg. armi anticarro ed accompagnamento divisionale;
- 1 reggimento d'artiglieria;
- 1 btg. misto del genio;
- Servizi.

La DIVISIONE CORAZZATA comprende:

- 1 comando;
- 1 nucleo esplorante;
- 2 reggimenti di fanteria carrista;
- 1 reggimento bersaglieri;
- 2 compagnie da 47/32 antic. autoc.;
- 1 reggimento artiglieria per Div. cor.;
- 1 battaglione misto del genio;
- Servizi.

La DIVISIONE CELERE comprende:

- 1 comando;
- 2 reggimenti di cavalleria;
- 1 reggimento di bersaglieri ciclisti;
- 1 gruppo squadroni carri L;
- 1 compagnia motociclisti;



- 1 compagnia cannoni anticarro da 47 (in guerra
- 2 compagnie),
- 1 reggimento di artiglieria di D. cl.,
- 1 compagnia mista del genio,
- Servizi.

LA DIVISIONE ALPINA comprende:

- 1 comando;
- 2 reggimenti alpini;
- 1 reggimento di artiglieria alpina;
- 1 battaglione misto del genio;
- servizi.

Anche le divisioni alpine sono contraddistinte oltre che dal numero, da apposito nominativo.

La D. f. « Regina » (in Egeo) si differenzia alquanto dalle D. f. normali, pur essendo sostanzialmente costituita su 2 reggimenti fanteria ed 1 reggimento artiglieria per D. f.

Le divisioni di fanteria in A. S. hanno formazione analoga a quella delle divisioni motorizzate; dalle quali si differenziano solo perchè prive del reggimento bersaglieri.

\* \* \*

In guerra, in vista di speciali operazioni, possono essere assegnate alle grandi unità (armate, corpi d'armata, divisioni) reparti costituiti con personale appositamente addestrato a particolari compiti.

Rispondono a tali scopi i reparti:

*paracadutisti; guastatori;* che costituiscono specialità della fanteria (sono costituiti, peraltro, anche reparti guastatori del genio);

*artieri d'arresto;* che costituiscono una specialità dell'arma del genio.

Possono, inoltre, essere assegnate, in guerra, alle grandi unità, reparti *bombarde*, costituiti con personale dell'arma di artiglieria.

Il Reggimento è unità di addestramento e in  
figg. discipline, amministrazione.  
Il Batt. sono unità per  
la Comp. è la più piccola unità AIDA

## II. — LE TRUPPE (1)

### A) L'arma dei Carabinieri Reali.

1. GENERALITÀ. — È istituita per provvedere alla sicurezza e all'ordine pubblico, ai servizi di informazione e di polizia militare, e al servizio di vigilanza su edifici ed opere pubbliche di particolare importanza, sugli scali ferroviari, marittimi e aeronautici. In guerra concorre con le altre truppe alle operazioni militari ed in particolare disimpegna il servizio di polizia militare.

L'arma ha una doppia dipendenza:

dal Ministero della guerra in quanto ha attinenza col reclutamento, l'ordinamento, la disciplina, l'amministrazione, l'equipaggiamento, l'armamento e col servizio militare in genere;

dal Ministero dell'interno in quanto riflette il servizio proprio di istituto.

2. ORDINAMENTO. — Attualmente l'arma comprende:

a) 1 Comando generale;

b) 3 divisioni carabinieri reali;

c) 1 Comando superiore dei CC. RR. d'Albania.

d) 6 brigate: con compiti di alta vigilanza sulla disciplina e sull'andamento del servizio nelle unità dei CC. RR. dislocate nella rispettiva zona;

e) 1 Scuola centrale CC. RR. con sede a Firenze. Svolge corsi per ufficiali superiori e capitani dell'arma, per i tenenti di arma combattente che abbiano chiesto il trasferimento nell'arma stessa e per i sottufficiali dell'arma aspiranti alla nomina ad ufficiali. Vi è annessa una scuola allievi

(1) In questa parte si considerano soltanto le unità previste dall'ordinamento normale dell'esercito metropolitano, escluso quindi quanto si riferisce alle esigenze dell'A. O.





sottufficiali, la quale svolge corsi della durata di otto mesi per allievi che, se idonei, sono promossi vice-brigadieri;

e) 22 legioni territoriali: comandate da colonnelli. Ogni legione è suddivisa in due o più gruppi, ciascuna di due o più compagnie, che si frazionano in tenenze e sezioni di un numero vario di stazioni.

Le legioni dispongono di *nuclci*, con automitragliatrici e automezzi, per il servizio mobile di ordine pubblico;

f) 1 legione allievi: provvede alla istruzione dei cittadini arruolati come allievi carabinieri, con corsi della durata di circa sei mesi, o di circa un anno a seconda che trattasi di allievi a piedi o a cavallo;

g) 1 gruppo CC. RR. della Libia occidentale;

1 gruppo CC. RR. della Libia orientale;

h) 1 gruppo CC. RR. delle isole italiane dell'Egeo;

i) 1 banda dell'arma dei CC. RR.

Comprende inoltre:

alla dipendenza della legione territoriale di Roma:

l) 2 battaglioni CC. RR.;

m) 1 gruppo di squadroni;

n) 1 squadrone carabinieri reali guardie del Re ed

Imperatore;

alla dipendenza della legione territoriale di Palermo:

o) 1 battaglione CC. RR.

alla dipendenza della legioni territoriale di Bolzano:

p) 1 battaglione CC. RR.

### 3. RECLUTAMENTO:

a) Ufficiali (1):

per due terzi dagli allievi dell'Accademia militare di fanteria e cavalleria, provenienti dalle scuole militari e

---

(1) Transitoriamente gli ufficiali continuano ad essere reclutati in parte dai tenenti in S. P. E. delle armi combattenti i quali compiono un corso presso la scuola centrale CC. RR. di Firenze.

Compagnie  
stazioni  
sezioni

dai licenziati dagli istituti di istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, che abbiano compiuto con esito favorevole apposito corso biennale. Gli allievi che hanno conseguito il grado di sottotenente frequentano un corso di sei mesi presso la Scuola centrale CC. RR. di Firenze;

per un sesto dai brigadieri e marescialli dell'arma in possesso del diploma di licenza degli istituti di istruzione media, indicati dal regolamento, risultati idonei al termine di apposito corso pratico presso la predetta scuola;

per un sesto dai marescialli maggiori dell'arma aventi speciali requisiti, risultati pur essi idonei al termine di apposito corso pratico, sempre presso la scuola centrale.

*b) Sottufficiali:*

sono tratti dai carabinieri ed appuntati risultati idonei dopo un corso di otto mesi presso la Scuola centrale CC. RR. di Firenze.

*c) truppa:*

*carabinieri effettivi:* dagli allievi carabinieri arruolati con ferma di tre anni; dai carabinieri ausiliari dopo un anno di servizio nell'arma; dai caporali e soldati delle varie armi o della Regia marina dopo 6 mesi di servizio nel corpo di provenienza; tutti a domanda con ferma di tre anni;

*eventualmente i carabinieri ausiliari:* dagli iscritti di leva e dai militari di altre armi che assumono ferma di due anni.

**B) L'arma di fanteria.**

1. GENERALITÀ. — La fanteria ha subito durante la guerra mondiale una profonda trasformazione, caratterizzata da:

*a)* un considerevole aumento in qualità ed in quantità dei mezzi di fuoco a sua diretta disposizione;

*b)* una evoluzione altrettanto considerevole dei procedimenti d'impiego.



L'arma, nella quale il tecnicismo aveva importanza quasi nulla, è dotata ora di mezzi che richiedono una importante istruzione tecnica ed un perfetto addestramento tattico di tutti i suoi elementi.

Sotto la denominazione generica di arma di fanteria vanno comprese, come vedremo, le seguenti cinque specialità: granatieri, fanteria divisionale, bersaglieri, alpini e fanteria carrista.

2. CENNI STORICI. — a) *Granatieri*. — Il nome ha origine da quello dato ai soldati scelti in ogni reggimento dell'esercito sardo ed istruiti nel lancio delle « granate ». La prima volta che il nome « Granatieri » fu portato da un intero reggimento fu nel 1816 dal reggimento delle « Guardie » per concessione del Re Vittorio Emanuele I. Nel 1831 detto reggimento fu riunito in brigata « Guardie » col reggimento « Cacciatori-guardie di Sardegna ». Nel 1850 la brigata fu denominata « Granatieri » e nel 1852 assunse il nome di « Brigata Granatieri di Sardegna ».

Altre tre brigate granatieri furono successivamente costituite e cioè:

- la « Granatieri di Lombardia », nel 1859;
- la « Granatieri di Napoli », nel 1861;
- la « Granatieri di Toscana », nel 1862.

Più tardi, dopo la unificazione di tutte le provincie italiane nel regno, le tre brigate furono sciolte (1871) e fu conservata la vecchia sola brigata « Granatieri di Sardegna » su due reggimenti, ai quali con la legge di ordinamento del 1926 venne aggiunto un terzo.

Ai granatieri sono assegnati gli iscritti di leva con statura di m. 1,75 o superiore.

b) *Fanteria divisionale*. — La nostra fanteria trae le sue origini gloriose dalla fanteria piemontese, nella quale vennero gradualmente fuse le fanterie dei vecchi Stati ita-

liani, e le milizie volontarie dei cacciatori delle Alpi e degli Appennini.

Un forte aumento della fanteria si ebbe durante la guerra mondiale (1915-1918); ma a guerra finita, ad eccezione di quattro brigate di nuova formazione, che erano state decorate della medaglia d'oro al valor militare (« Sassari »: 151<sup>o</sup>-152<sup>o</sup>; « Liguria »: 157<sup>o</sup>-158<sup>o</sup>; « Arezzo »: 225<sup>o</sup>-226<sup>o</sup>; « Avelino »: 231<sup>o</sup>-232<sup>o</sup>), le nuove brigate furono disciolte.

Col nuovo ordinamento le brigate sono state soppresse e sono sorte le divisioni su 2 reggimenti fanteria.

La tradizione dei nomi di città o di regione portati dalla vecchie brigate è stata di massima trasferita alle divisioni, oltre che ai reggimenti, i quali oggi sono distinti da un numero seguito dal nome della vecchia brigata di provenienza.

In qualche divisione, oltre al comandante, si ha un generale vice comandante.

c) *Bersaglieri*. — Nel 1836 il maggiore Alessandro Ferrero da la Marmora costituì una prima compagnia bersaglieri (tiratori). Al principio del 1848 i bersaglieri furono ordinati su due battaglioni con un totale di 7 compagnie. Alla fine dello stesso anno i battaglioni erano saliti a 5.

In prosieguo essi andarono man mano aumentando con un massimo di 50 battaglioni all'inizio della campagna del 1866. Furono riuniti la prima volta in reggimenti (6) dopo l'annessione del Regno di Napoli e nel 1882 l'esercito italiano contava 12 reggimenti bersaglieri su tre battaglioni ciascuno.

Un nuovo raggruppamento in unità maggiori si ebbe durante la guerra: brigate e divisioni bersaglieri.

Successivamente i 12 reggimenti, furono trasformati tutti in ciclisti.

In questi ultimi anni alcuni reparti bersaglieri vennero motorizzati; dapprima, a titolo sperimentale, si ebbero battaglioni motomitraglieri per brigate corazzate, successivamente reggimenti bersaglieri motociclisti per div. corazzate e motorizzate.



Allo stato attuale:

— hanno la formazione ciclisti:

3 reggimenti bersaglieri per divisione celere; ciascun reggimento su:

- 1 comando;
- 2 btg. bersaglieri;
- 1 btg. quadro;
- 1 compagnia motociclisti;
- 1 cp. cannoni da 47 anticarro;

4 reggimenti bersaglieri non indivisionati, ciascuno su:

- 1 comando;
- 2 btg. bersaglieri;
- compagnia motociclisti;

— hanno la formazione motorizzata i rimanenti 5 reggimenti bersaglieri per divisioni motorizzate o corazzate, ciascuno su:

- 1 comando;
- 1 btg. bersaglieri motociclisti;
- 1 btg. bersaglieri autoportato;
- 1 comp. cannoni da 47 anticarro.

Per l'assegnazione al corpo occorrono particolari requisiti di robustezza.

d) *Alpini*. — Nel 1872, su proposta del capitano di stato maggiore Giuseppe Perrucchetti (secondo la quale erano necessari speciali reparti, particolarmente addestrati alla guerra di montagna, ai quali affidare la prima difesa della frontiera), furono create le prime 15 compagnie alpine, raggruppate poi in quattro reparti comandati da ufficiali superiori.

Nel 1875 le 24 compagnie allora esistenti venivano raggruppate in 7 battaglioni, e più tardi, nel 1878, un nuovo aumento portò a 10 i battaglioni, con un totale di 36 compagnie.

Nel 1882 l'organizzazione degli alpini fu prevista ed attuata in 6 reggimenti con un totale di 20 battaglioni, ciascuno dei quali ebbe un nome di regione o di località tratto da quelli della zona di reclutamento del battaglione.

Aumentati a 7, con un aumento corrispondente di battaglioni, i reggimenti furono riuniti in brigate.

Attraverso le successive modificazioni ed aumenti verificatisi durante la guerra 1915-918 e nel dopo guerra si è giunti all'attuale ordinamento che comprende 10 reggimenti alpini, ripartiti in 5 divisioni alpine di 2 reggimenti su 2-3 battaglioni (totale 30 battaglioni dei quali due scuola).

Agli alpini sono assegnati individui aventi grande robustezza ed attitudine alla montagna, con reclutamento essenzialmente regionale.

e) *Fanteria carrista*. — I carri armati sorsero come arma sussidiaria della fanteria durante la guerra mondiale. Gli inglesi furono i primi ad impiegarli nella battaglia della Somme il 16 settembre 1916. Si diffusero poi rapidamente in tutti gli eserciti belligeranti. La natura del terreno montano sul quale si svolgevano le operazioni al fronte italiano non permise che tale specialità avesse sviluppo e largo impiego anche da noi, così che alla fine della guerra soltanto pochi esemplari di questo nuovo mezzo erano in servizio nel nostro esercito.

Nel 1923 fu costituito il primo reparto carri armati che, due anni dopo, si trasformò in reggimento. Successivamente nella più realistica visione della guerra futura, guerra di movimento, l'importanza dei carri armati è andata aumentando così che dopo l'ottima prova data in Africa Orientale si è addivenuto alla costituzione di 6 reggimenti di fanteria carrista, dei quali tre per divisioni corazzate, comprendenti ciascuno un numero vario di battaglioni carri M o carri L.

I battaglioni dei reggimenti non indivisionati sono assegnati ai corpi di armata, ma sono decentrabili, per l'impiego, alle divisioni.



Ogni battaglione carri L comprende:

— 2 o 3 compagnie, ciascuna su 2 pl. carri L comuni ed 1 pl. carri L lanciafiamme.

Ogni battaglione carri M comprende:

— 2, 3 o 4 compagnie, ciascuna su 2 o 3 pl. carri M. Tutti i plotoni sono su 4 carri.

3. ORDINAMENTO ATTUALE. — In sintesi l'arma di fanteria comprende ora:

- a) 3 reggimenti granatieri;
- b) 106 reggimenti di fanteria divisionale;
- c) 4 reggimenti di fanteria motorizzata;
- d) 12 reggimenti bersaglieri;
- e) 10 reggimenti alpini;
- f) 6 reggimenti di fanteria carrista, dei quali tre per divisione corazzata;
- g) un battaglione della guardia albanese;
- h) un reggimento fanteria guardia alla frontiera.

Ciascun reggimento si compone di un comando e di un numero vario di battaglioni.

Ad ogni reggimento corrisponde di massima un deposito territoriale.

4. COMPOSIZIONE DELLE UNITÀ DI FANTERIA.

a) Il *reggimento* ha composizione variabile in relazione al particolare impiego delle specialità dell'arma. Esso, in tempo di pace, comprende:

- *se di granatieri o fanteria divisionale* (1):
  - 1 compagnia comando di reggimento;
  - 2 battaglioni;

(1) Vedi avvertenza a pag. 53.

1 compagnia cannoni di accompagnamento da 47/32 (1);

1 compagnia mortai da 81;

1 deposito comprendente: 1 comando di deposito con compagnia deposito, 1 ufficio materiali del gruppo C, 1 ufficio mobilitazione, 1 ufficio amministrazione con le sezioni conti, matricola, magazzino materiali gruppi A e B.

— *se di fanteria motorizzata:*

1 compagnia comando di reggimento;

2 battaglioni fucilieri;

1 btg. armi anticarro ed accompagnamento.

— *se di bersaglieri:*

ha la composizione indicata a pag. 45, ed un deposito con funzioni analoghe a quelle del reggimento di fanteria.

— *se di alpini:*

1 compagnia comando;

2-3-4 battaglioni;

1 deposito, con incombenze analoghe a quelle del reggimento di fanteria, e magazzini di mobilitazione per ciascun battaglione (magazzini di battaglione).

— *se di fanteria carrista:*

1 compagnia comando;

3-5 battaglioni carri L o M;

1 deposito.

b) Il battaglione:

— di *granatieri* o di *fanteria divisionale* (2) comprende:

1 plotone comando;

3 compagnie fucilieri;

1 compagnia armi di accompagnamento.

(1) Temporaneamente, taluni reggimenti dispongono, in luogo della compagnia da 47, di una batteria di cannoni da 65/17.

(2) Vedi avvertenza a pag. 53.



- di *fanteria motorizzata*:
  - 1 compagnia comando;
  - 3 compagnie fucilieri;
  - 1 compagnia armi accompagnamento ed anticarro.
- di *armi anticarro ed accompagnamento*:
  - 1 plotone comando;
  - 1 compagnia cannoni da 20;
  - 1 cp. pezzi anticarro autotrainati;
  - 1 compagnia mortai da 81;
  - 1 compagnia mitraglieri.
- di *mitraglieri di C. A.*:
  - 1 compagnia comando;
  - 4 compagnie mitraglieri.
- di *mortai divisionale*:
  - 1 compagnia comando;
  - 3 compagnie mortai da 81.
- di *bersaglieri*:
  - se ciclisti, comprende:
    - 1 plotone comando;
    - 3 compagnie bersaglieri, di 2 plotoni ciascuna;
    - 1 compagnia mitraglieri, su 2 plotoni;
  - se motociclisti (divisioni motorizzate e corazzate):
    - 1 plotone comando;
    - 3 compagnie bersaglieri ciascuna di 2 plotoni fucilieri e 1 plotone mitraglieri.
  - se autoportato:
    - 1 plotone comando;
    - 2 compagnie bersaglieri su 3 plotoni fucilieri e 1 plotone mitraglieri;
    - 1 autosezione.

— di *alpini* comprende:

- 1 compagnia comando;
- 3 compagnie.

— di *fanteria carrista*:

- 1 compagnia comando;
- 2 o più compagnie.

c) La *compagnia* è uguale nei battaglioni di granatieri e di fanteria divisionale e prende nome di *compagnia fucilieri*. Essa comprende:

il comandante, 1 plotone comando (contabilità, staffette, portafariti, cuccinieri, esploratori, salmerie), 3 plotoni (2 in pace) fucilieri, su 2 squadre fucilieri, di ~~18~~ <sup>20 (+1)</sup> uomini, con 2 fucili mitragliatori ciascuna (1);

— La *compagnia fucilieri del battaglione fuc. motorizzato*:

- 1 plotone comando;
- 3 plotoni fucilieri (il plotone su 2 squadre di 2 fucili mitragliatori ciascuna);
- 1 plotone fuc. mitragl. anticarro su 2 squadre di 2 armi ciascuna.

— La *compagnia armi acc. ed antic. del btg. fucilieri motorizzato*:

- 1 squadra comando;
- 2 plotoni mitraglieri;
- 2 plotoni pezzi anticarro autotrainati.

— La *compagnia cannoni da 20 del btg. armi antic. ed accomp.*:

- 1 squadra comando;
- 4 plotoni cannoni da 20.

(1) Vedi avvertenza a pag. 53.



— *La compagnia pezzi antic. del btg. armi antic. ed accomp.:*

- 1 squadra comando;
- 2 plotoni pezzi anticarro.

— *La compagnia mortai da 81 del btg. armi antic. ed accomp.:*

- 1 plotone comando;
- 3 plotoni mortai da 81.

— *La compagnia mitraglieri del btg. armi antic. ed accomp.:*

- 1 squadra comando;
- 3 plotoni mitraglieri.

— *La compagnia mitraglieri del btg. mitraglieri di C.A.:*

- 1 plotone comando;
- 3 plotoni mitraglieri.

— *La compagnia mortai da 81 del btg. mortai divisionale:*

- 1 plotone comando;
- 3 plotoni mortai da 81.

— *La compagnia alpini comprende:*

il comandante, 1 squadra comando, 3 plotoni fucilieri di 3 squadre fucilieri (13 uomini con 1 f. m.), 1 plotone mitraglieri su:

- 2 squadre mitraglieri e 1 squadra mortai da 45;
- 1 squadra salmeria e carreggio.

— *La compagnia armi d'accompagnamento:*

nei battaglioni di granatieri e di fanteria divisionale, comprende:

- il comandante;
- 1 plotone comando;
- 2 plotoni mitraglieri, ciascuno su due squadre mitraglieri (2 armi per squadra);
- 1 plotone mortai da 45 (2 in guerra).

— *La compagnia carri L:*

1 plotone comando;

3 plotoni di cui uno di carri lanciafiamme.

— *La compagnia carri M:*

1 plotone comando;

2 o 3 plotoni carri M.

### AVVERTENZA

I reggimenti di fanteria (e così i battaglioni e le compagnie) delle divisioni dislocate in A. S. hanno formazione analoga a quella dei reggimenti (btg., cp.) delle divisioni motorizzate.

### C) L'arma di cavalleria.

1. CENNI STORICI. — La cavalleria italiana trae la sua origine dal nucleo di 4 reggimenti (Nizza, Piemonte Reale, Savoia, Genova) che già prima del 1848 faceva parte dell'Esercito Sardo.

Cresciuti di numero durante il Risorgimento italiano, sia con nuove formazioni, sia con l'assorbimento delle milizie dei vecchi Stati italiani, i reggimenti di cavalleria raggiunsero nel 1915 il numero massimo di 30.

Durante la guerra l'arma non subì notevoli trasformazioni nella sua costituzione organica; molti dei suoi reggimenti, appiedati, combatterono nella guerra di trincea.

Finita la guerra la cavalleria subì sensibili riduzioni.

Le vecchie denominazioni che si davano alle sue specialità: dragoni, lancieri, cavalleggeri hanno oggi più valore di vecchie tradizioni che non di differenziazione delle caratteristiche di impiego.

2. ORDINAMENTO ATTUALE. — Secondo l'ordinamento attuale l'arma di cavalleria comprende:

13 reggimenti di cavalleria;

3 gruppi di squadroni carri L;



5 squadroni di palafrenieri.

*Gli squadroni palafrenieri* sono costituiti dai cavalli di servizio impiegati presso le scuole militari e cioè:

- 1 per l'Istituto superiore di guerra, Torino;
- 2 per la Scuola di applicazione di cavalleria, Pinerolo;
- 1 per l'Accademia di fanteria e cavalleria, Modena,
- e per la Scuola di applicazione di fanteria, Parma;
- 1 per la Capitale.

### 3. COMPOSIZIONE DELLE UNITÀ.

a) *Il reggimento* si compone di:

- 1 comando di reggimento (con autodrappello);
- 2 gruppi di squadroni cavalieri;
- 1 squadrone mitraglieri;
- 1 deposito reggimentale, comprendente: 1 comando con squadrone deposito, 1 ufficio mobilitazione e matricola, 1 ufficio amministrazione, 1 ufficio materiali gruppo C con officina, 1 magazzino materiali gruppi A e B.

b) *Il gruppo* di squadroni comprende:

- 1 comando di gruppo;
- 2 squadroni.

c) *Lo squadrone cavalieri* è costituito da:

- 1 plotone comando;
- 3 plotoni cavalieri, ciascuno su:
- 3 squadre cavalieri (12 uomini ciascuna con 1 fucile mitragliatore).

d) *Lo squadrone mitraglieri* è costituito da:

- 1 plotone comando;
- 4 plotoni mitraglieri, su tre squadre, ciascuna con 1 mitragliatrice.

*Il gruppo di squadroni carri L* assegnato a ciascun comando di D celere è costituito da:

- 1 comando di gruppo con plotone comando;
- 4 squadroni carri L, ciascuno su 3 plotoni (ogni plotone 4 carri).

**D) L'arma di artiglieria ed il servizio tecnico  
delle armi e munizioni.**

1. CENNI STORICI. — L'origine di quest'arma risale al vecchio Esercito sardo. Comprende allora:

- 1 reggimento da campagna su 20 batterie (di cui 2 a cavallo) di 6 pezzi ciascuna;
- 1 reggimento da piazza su 12 compagnie;
- 1 reggimento operai e pontieri su 6 compagnie.

Nuove formazioni e l'assorbimento dei reparti degli eserciti di Toscana, di Parma, di Modena e di Bologna, fecero salire, nel 1860, a 8 i reggimenti dell'arma.

Si mantenne la vecchia ripartizione dell'arma in reggimenti da campagna, da piazza, pontieri e compagnie operai fino al 1873, nel quale anno l'artiglieria fu riordinata in:

- 10 reggimenti da campagna su 10 batterie ciascuno, e 3 compagnie treno;
- 4 reggimenti da fortezza su 15 compagnie;
- un numero variabile di compagnie da costa;
- alcune batterie da montagna ottenute con la trasformazione di altrettante compagnie da fortezza.

Nel 1884 l'artiglieria a cavallo ebbe ordinamento proprio su due brigate di 4 batterie ciascuna, staccandosi dalla specialità da campagna.

Nel 1897 l'ordinamento dell'arma comprendeva le seguenti specialità: da campagna (24 reggimenti), a cavallo (1 reggimento), da montagna (1 reggimento), da costa e da fortezza (22 brigate, 78 compagnie).

Il periodo della grande guerra segnò un sensibile aumento dell'arma, della quale si costituirono nuove specialità, come le specialità pesante campale e contraerei.





2. ORDINAMENTO ATTUALE. — L'arma di artiglieria comprende:

- a) 21 comandi di artiglieria di corpo d'armata;
- b) 54 reggimenti di artiglieria di divisione di fanteria;
- c) 2 reggimenti per divisione motorizzata;
- d) 3 reggimenti per divisione corazzata;
- e) 5 reggimenti di artiglieria alpina;
- f) 3 reggimenti di artiglieria di divisione celere;
- g) 18 reggimenti di artiglieria di corpo d'armata;
- h) 9 reggimenti di artiglieria G. a F. e 1 gruppo autonomo di artiglieria G. a F.;
- i) 5 reggimenti di artiglieria di armata;
- l) 5 reggimenti di artiglieria controaerei autocampale, e due gruppi per le isole;
- m) 1 reparto palafrenieri;
- n) 18 direzioni di artiglieria con sezioni staccate, il cui numero è stabilito in relazione alle esigenze del servizio;
- o) stabilimenti vari di artiglieria; il cui numero e la cui specie sono stabiliti in relazione alle esigenze del servizio.

Costituiscono il servizio tecnico armi e munizioni:

- a) una direzione superiore del servizio tecnico armi e munizioni;
- b) un istituto superiore del servizio tecnico armi e munizioni con officina sperimentale e sezioni chimiche e tecnologiche;
- c) un ufficio tavole di tiro;
- d) centri esperienze; il cui numero e la cui specie sono stabiliti in relazione alle esigenze del servizio.

I *Comandi* di artiglieria di corpo d'armata formano parte integrante dei comandi di corpo d'armata.

Il comandante di artiglieria ha grado di generale di brigata e dipende direttamente dal comandante di corpo d'armata, del quale è il consulente tecnico e il diretto collaboratore nel campo dell'impiego.

### 3. COMPOSIZIONE DELLE UNITÀ.

#### a) Artiglieria di divisione di fanteria.

##### 1. *Il reggimento* comprende:

- 1 comando;
- 2 o 3 gruppi (su 2 batterie);
- 1 ufficio materiale del gruppo *C* con officina;
- 1 deposito reggimentale comprendente 1 comando con batteria deposito, 1 ufficio mobilitazione, 1 ufficio amministrazione (direttore conti, pagatore, matricola, magazzino materiali gruppi *A* e *B*).

L'armamento delle batterie è variabile in relazione al tipo dei materiali (cannoni ed obici) che impiegano. Ogni gruppo ha carattere di omogeneità e pertanto le sue batterie hanno armamento uniforme. Il raggruppamento dei gruppi nel reggimento non è uniforme per tutti i reggimenti.

I materiali che armano i reggimenti di artiglieria di divisione di fanteria, sono :

- obici da 100/17 mod. 914,
- obici da 100/17 mod. 916,
- cannoni da 75/27 mod. 911 o 75/27 mod. 906,
- obici da 75/13,
- obici da 75/18 mod. 34.

Il *Comando di reggimento* ha in sè i seguenti nuclei che meritano speciale menzione:

- specializzati per il tiro;
- specializzati per le trasmissioni;
- marconisti.

Con tali elementi, il comando di reggimento costituisce normalmente:

- *una pattuglia comando*, per il funzionamento del comando tattico del reggimento, e per il collegamento con gli aerei;



— *tre pattuglie osservazione e collegamento*, per assicurare l'organizzazione dell'osservazione e dei collegamenti;  
— *una squadra radio* reggimentale che per l'impiego, viene ripartita fra le pattuglie di osservazione e collegamento.

2. *Il gruppo* è formato da:

- 1 comando di gruppo;
- 2 batterie.

Il *comando* di gruppo comprende fra l'altro:

- un nucleo di specializzati per il tiro;
- un nucleo di specializzati per le trasmissioni;
- due mitragliatrici.

Con i nuclei di specializzati il comando di gruppo costituisce:

- *una pattuglia comando*, per il funzionamento del comando tattico del gruppo e per il suo collegamento col comando dal quale tatticamente dipende e con gli aerei;
- *due pattuglie osservazione e collegamento*, per l'organizzazione del servizio di osservazione e collegamento, specialmente in vista del collegamento con la fanteria.

3. *La batteria* è la più piccola unità di artiglieria; corrisponde alla compagnia di fanteria.

Il suo armamento è sempre costituito da 4 pezzi tutti dello stesso calibro e modello. La denominazione dei pezzi serve, come per il gruppo, a classificare la batteria. Si hanno così:

- a) batterie di obici 100/17 mod. 14;
- b) batterie di obici 100/17 mod. 16;
- c) batterie di cannoni da 75/27 mod. 911 e da 75/27 mod. 906;
- d) batterie someggiate di obici da 75/13;
- e) batterie obici da 75/18 mod. 34.

In relazione al mezzo di traino o di trasporto che impiegano le batterie si distinguono in:

- a traino meccanico* (autotrainate o autoportate);
- ippotrainate* (quadrupedi da tiro);
- someggiate* (quadrupedi da salma).

Il *Comando* di batteria, ha in ogni caso, un nucleo di specializzati per il tiro ed un nucleo di specializzati per le trasmissioni, con i quali costituisce:

— *una pattuglia comando*, per il funzionamento del comando tattico della batteria e per il suo collegamento col comando dal quale tatticamente dipende e con i pezzi (quando, ben inteso, il posto di comando della batteria sia lontano dai pezzi);

— *una pattuglia di osservazione e collegamento* che, di norma, viene impiegata dal comando di gruppo dal quale la batteria dipende.

I *pezzi* sono posti per l'azione sotto le dipendenze di un sottocomandante (ufficiale subalterno). Nel nucleo *pezzi* vi sono i mezzi di traino e di trasporto per le bocche da fuoco e per le munizioni al seguito immediato dei pezzi.

In guerra, per la difesa vicina, ogni batteria dispone di due mitragliatrici.

Il *carreggio*, oppure la *salmeria*, costituisce il *nucleo servizi* di ogni batteria.

Esso porta al seguito immediato della batteria i viveri per uomini e quadrupedi, i materiali da cucina, e i militari per servizi vari come: cuccinieri, attendenti, sellai, maniscalchi ecc.

#### Artiglieria di corpo d'armata.

1. *Il reggimento*. — I reggimenti di artiglieria di corpo d'armata sono assegnati in ragione di uno per ogni corpo d'armata.



Ogni reggimento comprende:

1 comando di reggimento;  
3 o 4 gruppi armati con cannoni da 105/28 o 105/32  
ad obici da 149/13 o 149/18;

1 deposito, comprendente un comando con batteria  
deposito, 1 ufficio mobilitazione, 1 ufficio amministrazione  
(direttore conti, pagatore, matricola, magazzino materiali  
gruppi A e B);

1 ufficio materiale del gruppo C, con officina ed autodrappello per i servizi vari.

I materiali dei reggimenti di corpo d'armata sono tutti motorizzati.

Il *Comando* di reggimento dispone, fra gli altri elementi di comando, di:

un reparto specialisti di artiglieria di corpo d'armata;  
un nucleo di specializzati per le trasmissioni;  
un nucleo di marconisti.

Esso pertanto costituisce con tali elementi le stesse pattuglie indicate per l'artiglieria di divisione.

2. Il *gruppo* è formato da:

1 comando di gruppo;  
2 batterie dello stesso calibro e specie.

Il *comando* di gruppo dispone anche di specializzati per il tiro e di specializzati per le trasmissioni con i quali costituisce le stesse pattuglie comando e di osservazione e collegamento indicate per il comando di gruppo di artiglieria per divisione di fanteria.

3. La *batteria* è costituita da 4 pezzi (cannoni da 105/28 o da 105/32 od obici da 149/13 o da 149/18).

Per l'addestramento o l'impiego le batterie assumono la seguente formazione di manovra:

comando di batteria;

pezzi;  
autocarreggio.

Il *comando* di batteria dispone di specializzati per il tiro e di specializzati per le trasmissioni.

c) Artiglieria di divisione celere.

1. Il *reggimento*. — I reggimenti di questa specialità previsti dall'ordinamento attuale sono tre.

Ciascun reggimento comprende:

- 1 comando di reggimento;
- 3 gruppi, di cui 1 a cavallo, 2 a T. M.

1 deposito reggimentale comprendente gli stessi uffici indicati parlando dell'artiglieria per divisione di fanteria;  
1 ufficio materiale del gruppo C con officina.

2. Il *gruppo* comprende:

- 1 comando;
- 2 batterie.

(Il gruppo a cavallo comprende anche 1 autodrappello).

Presso il comando di gruppo ritroviamo gli stessi elementi (specializzati per il tiro e per le trasmissioni, e mitraglieri) che abbiamo visto nel gruppo di artiglieria di divisione di fanteria. Con tali elementi si costituiscono le tre pattuglie comando e osservazione e collegamento.

3. La *batteria* è costituita su 4 pezzi. Essa assume, per l'addestramento e l'impiego, la seguente formazione:

a) comando, che dispone di specializzati per il tiro e per le trasmissioni, per la costituzione delle pattuglie di comando e osservazione;

b) pezzi, ippotrainati (con personale montato) o motorizzati con il personale montato;

c) autocarreggio: servizi di batteria (2 autocarri bagaglio).

In guerra, per la difesa vicina ogni batteria dispone di due mitragliatrici.



4. *L'autodrappello* pel gruppo a cavallo, si compone di:

- 1 squadra di gruppo (3 autocarri);
- 2 squadre di batteria (4 autocarri ciascuna).

d) *Artiglieria per divisione motorizzata e corazzata.*

I reggimenti di artiglieria per divisione motorizzata e corazzata hanno organizzazione simile a quella degli altri reggimenti di artiglieria per d. f.

Hanno però tutti i gruppi a traino meccanico.

Il reggimento per artiglieria motorizzata ha 3 gruppi: 1 di obici da 100/17-14 e 2 di cannoni da 75/27-11.

Quello per divisione corazzata ha 2 gruppi da 75/27-11.

e) *Artiglieria alpina.*

1. Il *reggimento* comprende:

- 1 comando;
- 2 o 3 gruppi di obici da 75/13;
- 1 ufficio materiale del gruppo C con officina;
- 1 deposito con uffici analoghi a quello del reggimento

alpini.

Il *comando* di reggimento non dispone di nuclei di specializzati per il tiro e per le trasmissioni.

Da notare:

a) il numero totale dei reggimenti e dei gruppi corrisponde rispettivamente a quello delle divisioni alpine e a quello dei reggimenti alpini;

b) ogni gruppo è distinto da un nome come i battaglioni alpini;

c) per cui, l'ordinamento dell'artiglieria alpina è plasmato, in scala ridotta di un grado, su quello degli alpini, con i quali la specialità è, di norma, destinata a combattere.

2. Il *gruppo* comprende:

- 1 comando;
- 2 o 3 batterie di obici da 75/13.

Il *comando* di gruppo ha i soliti nuclei di specializzati per il tiro, per le trasmissioni e marconisti, con i quali costituisce le tre pattuglie indicate trattando della specialità per divisione di fanteria, ed una squadra radio di gruppo.

3. La *batteria* ha un armamento di 4 obici da 75/13. Le batterie da montagna hanno una numerazione unica generale e non una numerazione per gruppo, così come le compagnie alpine.

Per l'addestramento e l'impiego la batteria assume la seguente formazione:

a) comando, personale specializzato per il tiro e per le trasmissioni per la costituzione di due pattuglie: comando, e osservazione-collegamento;

b) pezzi, tutti someggiati;

c) carreggio e salmeria: servizi vari della batteria.

Ogni batteria dispone di 1 mitragliatrice in pace, e di 2 in guerra, per la difesa vicina.

f) Artiglieria di armata.

I 5 *reggimenti* di artiglieria di armata comprendono:

1 comando di reggimento;

4 gruppi di 2 o 3 batterie ciascuno;

1 reparto trattatrici;

1 deposito reggimentale analogo a quello dell'artiglieria di C. d'A. ;

1 ufficio materiale del gruppo C con officina.

Il *comando* di reggimento dispone di specializzati per il tiro e per le trasmissioni con i quali costituisce le pattuglie comando e osservazione-collegamento; e di marconisti per la costituzione di una squadra radio reggimentale.





Il *gruppo* è formato di 2 o 3 batterie aventi uguale armamento. Il comando di gruppo ha pure gli specializzati per la costituzione di una pattuglia comando e due di osservazione-collegamento, nonchè 2 mitragliatrici per la difesa vicina.

La *batteria* è armata con uno dei seguenti tipi di materiale:  
cannoni da 149/35, da 149/40, da 152/37, da 152/45,  
obici da 152/13, da 305/17 G.;  
mortai da 210/8, da 260/9, da 305/8-10.

Tutte le batterie sono formate su 4 pezzi, ad eccezione di quelle che impiegano materiali da 305 che sono formate invece su 2 pezzi.

La batteria assume, per l'addestramento e l'impiego, la seguente formazione di manovra:

a) comando (con le pattuglie comando e osservazione-collegamento);

b) pezzi (4 oppure 2);

c) autocarreggio (servizi vari).

Il *reparto trattrici* comprende un comando di reparto ed un certo numero di sezioni, ciascuna delle quali ha un complesso di 10 trattrici, 20 rimorchi ordinari Pavesi-Tolotti od Arsenale mod. 17 ed un certo numero di autocarri pesanti e leggeri per il trasporto delle mitragliatrici, del bagaglio e dei servizi dei gruppi e delle batterie. Con i materiali assegnati ad una sezione trattrici è possibile trainare una batteria pesante. Il reparto trattrici provvede all'addestramento di tutto il personale automobilistico e fornisce ai gruppi, secondo gli ordini del comandante di reggimento, i mezzi di traino e di trasporto ad essi occorrenti per le istruzioni, esercitazioni ecc.

g) Artiglieria di G. a F

I 9 reggimenti di artiglieria G. a F. hanno la seguente formazione:

1 comando di reggimento;

- un numero vario di comandi di gruppo;
- un numero vario di batterie;
- un deposito.

Per le esigenze dei comandi di reggimento e dei gruppi sono previste apposite unità di traino.

Altre unità di G. a F., gruppi e batterie, fanno parte integrante dei settori di copertura e non dipendono, se non per la parte tecnica, dal reggimento artiglieria G. a F. del C. A.

Il gruppo autonomo di artiglieria G. a F. comprende:

- 1 comando;
  - un numero variabile di batterie
- e fa parte del settore cui è assegnato.

#### b) Artiglieria controaerei autocampale.

1. I reggimenti di questa specialità sono cinque, oltre a 4 gruppi (1 per la Sardegna, 1 per la Sicilia e 2 per il XX e XXI Corpo d'Armata in Libia).

Ogni *reggimento* controaerei di massima comprende:

- 1 comando di reggimento;
- 1 gruppo da 75/46 e 1 gruppo da 75/27 C. K. autocampali con 1 squadra d'ascolto per ciascun gruppo;
- 1 deposito reggimentale;
- 1 ufficio materiale del gruppo C con officina e autodrappello per i servizi vari.

Il *comando di reggimento* non ha specializzati per il tiro. Esso dispone di personale marconista e materiali radio per la costituzione di una squadra radio reggimentale e di personale e materiali per la costituzione di un posto di ascolto.

2. I *gruppi* si compongono di:

- 1 comando di gruppo;
- 2-3 batterie autocampali;
- 1 sezione fotoelettricisti con squadra d'ascolto.



Il comando di gruppo dispone di specializzati per il tiro e per le trasmissioni, e di mitraglieri per l'impiego di due mitragliatrici (difesa vicina).

3. La *batteria* è armata di 4 autocannoni da 75/46 o 75/27 C. K. e dispone di specializzati per il tiro e per le trasmissioni, nonché del personale e materiale occorrente per la costituzione di due posti di ascolto e avvistamento.

Per l'addestramento e l'impiego la batteria assume la seguente formazione di manovra:

comando di batteria;  
pezzi (4 autocannoni e 3 autocassoni);  
autocarreggio.

4. La squadra d'ascolto è amministrata da una delle batterie del gruppo. Ha in dotazione 2 apparati per posti di ascolto.

#### d) Riparto palafrenieri.

È a disposizione del comando della accademia militare di artiglieria e genio e fornisce i quadrupedi agli allievi della scuola stessa.

#### E) L'arma del genio ed il servizio studi ed esperienze del genio.

1. CENNI STORICI. — Come tutte le armi anche quella del genio ha le sue origini nell'esercito sardo sul cui nucleo si sviluppò l'esercito italiano, sia con l'assorbimento delle milizie dei vecchi Stati sia con la creazione di nuove unità. Intorno all'unico reggimento zappatori di 2 battaglioni e di 10 compagnie, giacchè i pontieri allora facevano parte dell'arma di artiglieria, si raggrupparono più tardi gli altri reparti toscani ed emiliani portando i battaglioni del reggimento a 5.

Nel 1873, i reggimenti, già diventati due, assorbitono anche i pontieri e finalmente nel 1897, l'arma del genio, dopo varie modificazioni, fu ordinata su 5 reggimenti (due zappatori e gli altri telegrafisti, pontieri e treno) più una brigata ferrovieri.

La guerra mondiale dette grande sviluppo all'arma, che acquistò una sensibile importanza sia tecnica, sia tattica in relazione specialmente alle unità di collegamento cui essa provvede.

2. ORDINAMENTO ATTUALE. — L'arma del genio comprende:

- a) 18 *comandi del genio* di corpo d'armata: ciascun comando con un dipendente *ufficio lavori genio militare*;
- b) 18 reggimenti genio di Corpo d'armata;
- c) 2 reggimenti minatori;
- d) 2 reggimenti pontieri;
- e) 1 reggimento ferrovieri;
- f) una officina delle trasmissioni;
- g) una officina delle costruzioni del genio;
- h) un deposito centrale materiali del genio con due sezioni staccate.

Il servizio studi ed esperienze del genio comprende:

- una direzione superiore del servizio studi ed esperienze del genio;
- un istituto superiore delle trasmissioni;
- centri di studi del genio; il cui numero e la cui specie sono stabiliti in relazione alle esigenze del servizio.

I *comandi del genio* sono assegnati in ragione di uno per ogni comando di corpo d'armata di cui fanno parte integrante.

I comandanti del genio hanno grado di generale di brigata o di colonnello. Essi hanno il comando di tutte le truppe del genio organicamente assegnate al Corpo d'armata e disimpegnano, inoltre, gli speciali compiti riflettenti il servizio del genio nell'ambito territoriale. Sono i consulenti tecnici del rispettivo comando di Corpo d'armata.

Handwritten notes in the right margin, including the number '189' and some illegible scribbles.

Handwritten marks in the bottom right corner, including the number '111' and some illegible scribbles.



### 3. COMPOSIZIONE DELLE UNITÀ.

#### a) Reggimenti genio di corpo d'armata.

I reggimenti genio di corpo d'armata comprendono:

1 comando;

un numero vario di battaglioni formati da compagnie delle seguenti specialità: artieri, teleferisti, telegrafisti, marconisti, fotoelettricisti, idrici;

il 1° reggimento ha anche 1 compagnia meccanico-elettricisti;

l'8° reggimento ha anche 1 compagnia mascheratori, 1 compagnia pompieri, 1 compagnia fotografi, 1 sezione aerostatica sperimentale, raggruppate in un battaglione speciale. Alcuni reggimenti hanno anche un battaglione misto per divisione motorizzata od una compagnia mista per divisione alpina, celere o corazzata;

un ufficio materiale con laboratorio di riparazioni;

un deposito che comprende: 1 comando con comp. dep. e trasporti, 1 uff. mob., 1 uff. amm. (direttore conti, pagatore, matricola, magazzino materiali gruppi A e B).

I reggimenti sono assegnati in ragione di uno per corpo d'armata.

I *battaglioni artieri* sono formati da un comando e 2, 3 o 4 compagnie artieri (in alcuni reggimenti di frontiera una compagnia del battaglione è costituita da « artieri di arresto »).

Un battaglione del 5° reggimento genio ha in più una compagnia idrici.

I *battaglioni telegrafisti ed i battaglioni marconisti* sono formati normalmente da un comando e 2 o 3 compagnie della rispettiva specialità. Taluni battaglioni (battaglioni collegamenti) comprendono sia compagnie dell'una, sia compagnie dell'altra specialità.

Dal deposito dei reggimenti dipende il personale colombieri addetto alle *colombaie*.

b) Reggimenti minatori.

I reggimenti sono formati ciascuno da:

- 1 comando;
- 3 battaglioni minatori (I, II, III pel 1° reggimento e V, VI, VII, per il 2°);
- 1 ufficio materiali con laboratorio di riparazioni;
- 1 deposito, avente gli stessi reparti ed uffici dei reggimenti di corpo d'armata.

Ciascun battaglione è costituito su 2 compagnie, ad eccezione del I che è su 4 compagnie e del II che è su 3.

c) Reggimenti pontieri.

I 2 reggimenti pontieri sono formati ciascuno da:

- 1 comando;
- 2 battaglioni pontieri di 3 compagnie ciascuno;
- 1 ufficio materiali con laboratorio di riparazioni;
- 1 deposito reggimentale;

Il deposito ha organizzazione interna analoga a quella dei reggimenti di corpo d'armata, salvo il reparto trasporti che costituisce elemento distinto dalla compagnia deposito.

d) Reggimento ferrovieri.

È formato da:

- 1 comando;
- 2 battaglioni da lavoro di 3 compagnie ciascuno;
- 1 sezione d'esercizio linea;
- 1 compagnia ponti metallici scomponibili;
- 1 ufficio materiali con laboratorio di riparazioni;
- 1 deposito reggimentale (organizzazione analoga a quella dei reggimenti genio di corpo d'armata) ed 1 deposito succursale per il battaglione distaccato.



La sezione d'esercizio provvede, in tempo di pace, all'esercizio della linea Torino-Chivasso-Aosta, secondo le convenzioni stabilite fra l'amministrazione militare e quella delle ferrovie dello Stato.

e) Colombaie fisse.

Le colombaie fisse comprendono personale e colombi.

Il personale è costituito da:

1 sottufficiale guarda colombaia;

da un certo numero di militari colombieri ed eventualmente inservienti borghesi.

F) La guardia alla frontiera.

La guardia alla frontiera comprende:

a) undici comandi di guardia alla frontiera di corpo d'armata;

b) un numero vario di settori di copertura.

Essa comprende inoltre:

— un reggimento di fanteria della guardia alla frontiera;

— sette reggimenti di artiglieria della guardia alla frontiera ed un gruppo autonomo di artiglieria guardia alla frontiera;

compresi nell'ordinamento delle rispettive armi già indicato (ved. pagg. 48 e 56).

I comandi di guardia alla frontiera di corpo d'armata sono retti da generali di brigata ed hanno giurisdizione su tutti i reparti della guardia alla frontiera dislocati nel territorio del corpo d'armata.

I comandi di settore di copertura sono retti da colonnelli, i quali hanno sui reparti del settore attribuzioni di comandanti di corpo.

Ciascun settore di copertura comprende un numero vario di unità minori (di fanteria, artiglieria e genio) e ad esso corrisponde, di massima, un deposito settoriale.

**G) Il corpo automobilistico ed il servizio tecnico automobilistico.**  
(Vedi anche pag. 80).

Il corpo automobilistico comprende:

- a) 18 centri automobilistici;
- b) un numero vario di gruppi automobilistici;
- c) un'officina automobilistica del Regio esercito;
- d) un ufficio autonomo approvvigionamenti automobilistici.

Ciascun centro automobilistico è costituito da:

- un comando;
- un numero vario di gruppi;
- un deposito.

A capo del corpo automobilistico è preposto il generale di brigata del corpo stesso.

Il servizio tecnico automobilistico comprende:

- una direzione superiore del servizio tecnico e del corpo automobilistico;
- un centro studi della motorizzazione.

**H) Il servizio chimico.**

(Ved. anche pag. 75).

Il servizio chimico comprende:

- a) un reggimento chimico;
- b) un deposito territoriale;
- c) centri sperimentali staccati; il cui numero e la cui specie sono stabiliti in relazione alle esigenze del servizio.

**I) Il servizio geografico.**

Il servizio geografico comprende:

- a) l'Istituto geografico militare;
- b) gli ufficiali del servizio geografico, costituenti il ruolo servizio geografico (ved. pag. 83).



### III. — I SERVIZI

GENERALITÀ. — I mezzi occorrenti alle forze operanti per vivere, muovere e combattere e per assicurare lo sgombero di tutto ciò che diventa inservibile all'Esercito ed ostacola le operazioni, e gli organi incaricati di provvedere a tali necessità costituiscono nel loro complesso i *servizi*.

Il funzionamento dei servizi in guerra determina due correnti: una, verso l'esercito operante: corrente di *rifornimento*; l'altra, dall'esercito operante: corrente di *sgombero*.

Le caratteristiche dei servizi impongono la necessità di preordinare i mezzi e di prestabilirne nelle linee generali il funzionamento. Questo, nei suoi organi, richiede perfetta conoscenza dei mezzi, largo spirito di previggenza nelle disposizioni, precisione ed esattezza nella esecuzione.

Ad ogni ben definito ed importante bisogno delle truppe, che richiede una particolare organizzazione di mezzi per soddisfarlo, corrisponde un *servizio*.

La organizzazione di ogni servizio comprende normalmente:

- organi direttivi;
- organi esecutivi.

Il funzionamento dei servizi in pace è basato su una doppia necessità:

- a) far fronte con organi e mezzi dell'amministrazione militare ai bisogni dell'esercito di pace;
- b) preparare materiali e mezzi per la guerra, predisponendone la mobilitazione.

L'ordinamento di pace dei servizi prevede l'impiego di personale apposito o tratto dalle armi combattenti: di esso si dirà nella trattazione che segue.

#### A) Servizio di artiglieria.

1. COMPITI. — Il servizio di artiglieria in pace provvede alla produzione, provvista, conservazione e distribuzione dei seguenti materiali:

- armi, munizioni e loro accessori;
- attrezzi leggeri da zappatore, caroggio per il traino animale per tutte le armi escluso il genio;
- bardature, finimenti e buffetterie per tutte le armi;
- dotazioni delle opere difensive, esclusi i materiali di collegamento e attrezzi pesanti da zappatore.

Il servizio provvede inoltre a tutte le predisposizioni di mobilitazione inerenti ai materiali stessi.

Il servizio impiega personale dell'arma di artiglieria e personale del servizio tecnico armi e munizioni.

2. ORGANI DIRETTIVI. — Organo direttivo centrale:

- la *direzione generale artiglieria*, che è organo centrale presso il Ministero della guerra;

3. ORGANI ESECUTIVI SOLO:

- le direzioni di artiglieria di C. A. e le sezioni staccate;

— le *officine riparazioni* delle direzioni e sezioni di artiglieria, le quali provvedono alle riparazioni di poca entità occorrenti ai materiali deteriorati versati dai corpi.

- gli *stabilimenti di artiglieria* e cioè:

3 arsenali del Regio esercito: Torino, Napoli e Piacenza (fabbricazione di artiglierie, proietti, bardature, finimenti, ecc.);

1 fabbrica d'armi del Regio esercito: Terni, con sezione staccata a Gardone (fabbricazione di armi portatili);



1 pirotecnico Regio esercito: Capua, con una sezione staccata a Bologna (allestimento di cartocci e cartucce);

1 spolettificio Regio esercito: Roma, con una sezione staccata a Torre Annunziata;

1 polverificio Regio esercito: Liri (fabbricazione di esplosivi) con una sezione staccata a Pallerone;

1 laboratorio di precisione: Roma (costruzioni di materiali di puntamento, goniometri, telemetri ecc.);

1 laboratorio caricamento proietti: Piacenza (sez. staccata del polverificio Liri) con compagnia scuola artificieri;

1 proiettfificio: Genova (sez. staccata dell'arsenale R. E. di Torino).

#### B) Servizio del genio.

1. COMPITI. — Il servizio del genio provvede:

a) allo studio dei progetti, alla direzione, alla esecuzione, conservazione ed amministrazione di tutte le costruzioni militari del territorio comprese quelle necessarie per la sistemazione difensiva dello Stato;

b) alla produzione e provvista dei materiali di collegamento occorrenti per l'esercito;

c) alla produzione e provvista dei materiali necessari per tutte le truppe del genio;

d) alla produzione e provvista degli attrezzi pesanti da zappatore e dei materiali di rafforzamento;

Esso impiega ufficiali dell'arma ed impiegati civili: ingegneri, ragionieri-geometri, capitecnici, ecc.

2. ORGANI DIRETTIVI. — Organo direttivo centrale:

la direzione generale del genio presso il Ministero della guerra.

Sono organi locali:

- a) i comandi del genio di corpo d'armata in ragione di uno per ogni comando di corpo d'armata;
- b) gli uffici lavori dipendenti dai rispettivi comandi del genio di corpo d'armata.

3. ORGANI ESECUTIVI. — Sono gli stabilimenti del genio, e cioè:

- a) una officina militare delle trasmissioni e l'istituto militare superiore delle trasmissioni, che svolge corsi per ufficiali del genio e studia il perfezionamento dei mezzi radiotelegrafici ed elettrici;
- b) l'officina di costruzioni del genio, che provvede alla costruzione di tutti i materiali occorrenti per le varie specialità dell'arma;
- c) il deposito centrale materiali del genio e dipendenti sezioni staccate.

#### C) Servizio chimico.

L'impiego degli aggressivi chimici fatto su larga scala nella guerra mondiale rese fin da allora necessaria la creazione di organi per lo studio e la preparazione dei mezzi d'offesa con i gas e di difesa contro i gas.

Dopo la guerra molto si è discusso sul carattere umanitario o meno del mezzo nuovo e le convenzioni internazionali ne vietano oggi l'impiego. Tuttavia, poichè i belligeranti potrebbero ciò malgrado ricorrere all'impiego degli aggressivi chimici, sarebbe di conseguenza legittimo da parte nostra l'impiego di mezzi consimili.

In previsione di tale eventualità l'ordinamento del Regio esercito contempla fra i suoi elementi un servizio chimico militare, il quale provvede anche per i bisogni dei Ministeri della marina e dell'aeronautica e comprende: (ved. pag. 71).

- a) una direzione del servizio chimico (organo dell'amministrazione centrale);



- b) un reggimento chimico con un deposito;
- c) centri sperimentali (ved. pag. 71).

1. DIREZIONE DEL SERVIZIO CHIMICO. — Ha attribuzioni e funzioni analoghe alle altre direzioni generali del Ministero. Comprende: un ufficio del direttore, due divisioni, un ufficio amministrativo, un laboratorio sperimentale.

Il direttore del servizio è un generale ed ha alle sue dipendenze un generale vice direttore con attribuzioni di ispettore tecnico.

2. — REGGIMENTO CHIMICO. — Ha funzioni analoghe ad un reggimento ed è comandato da un colonnello.

Comprende:

un comando;

1 battaglione chimico: su tre compagnie chimiche;

1 battaglione misto: su due compagnie chimiche; 1 compagnia allievi ufficiali complemento; 1 compagnia allievi sottufficiali;

1 battaglione lanciafiamme: su 2 compagnie;

1 deposito.

Gli ufficiali assegnati ai reparti chimici, come quelli del resto assegnati ai vari organi del servizio, appartengono alle varie armi e corpi del Regio esercito.

Annualmente è assegnato al reparto chimico, per il servizio di prima nomina un certo numero di ufficiali di complemento laureati in chimica o almeno che abbiano frequentato il 2° anno di tale facoltà e che poi al momento del congedo rimangono assegnati per mobilitazione al deposito del reparto chimico.

#### D) Servizio sanitario.

##### 1. COMPITI:

a) ricovero e cura dei militari ammalati, e igiene dei reparti dell'Esercito;

b) provvista e produzione, con i mezzi del commercio

o con i mezzi propri, dei materiali sanitari e profilattici occorrenti all'esercito;

c) mobilitazione delle unità di servizio e degli stabilimenti sanitari per l'esercito di campagna.

## 2. ORGANI DIRETTIVI:

a) la direzione generale di sanità militare presso il Ministero della guerra;

b) le direzioni di sanità militare (una per ogni corpo d'armata). Esse hanno la direzione del servizio sanitario nel rispettivo territorio e sovrintendono al funzionamento tecnico-amministrativo degli stabilimenti dipendenti.

## 3. ORGANI ESECUTIVI:

a) 18 compagnie di sanità;

b) 18 sezioni disinfezione costituite presso ogni compagnia di sanità;

c) ospedali militari e infermerie presidiarie;

d) 1 istituto chimico farmaceutico Castello (Firenze);

e) stabilimenti balneo-termali;

f) enti vari di sanità militare.

4. PERSONALE. — Al funzionamento del servizio provvedono ufficiali del servizio stesso (ufficiali medici e ufficiali chimici-farmacisti) e le truppe di sanità.

## E) Servizio di commissariato.

### 1. COMPITI:

a) vettovagliamento dei reparti dell'esercito (viveri e avena, fieno, paglia e legna);

b) rifornimento degli oggetti di vestiario, di equipaggiamento, di casermaggio;



c) predisposizioni di mobilitazione e mobilitazione delle unità del servizio per l'esercito di campagna, e per il funzionamento del servizio nel territorio durante la guerra.

## 2. ORGANI DIRETTIVI:

a) direzione generale dei servizi logistici del Ministero della guerra;

b) ispettorato dei servizi di commissariato, presso il Ministero della guerra.

c) 18 direzioni di commissariato;

d) sezioni staccate di commissariato dipendenti dalle direzioni predette in numero pari ai comandi di divisione che hanno sede diversa da quella dei rispettivi comandi di corpo d'armata.

Le direzioni di commissariato sovrintendono al funzionamento del servizio nel territorio del rispettivo corpo di armata, assicurandone il regolare andamento amministrativo, tecnico e contabile. Provvedono a stipulare contratti con imprese private per la compra-vendita e la somministrazione di materiali e derrate; a studiare questioni d'ordine commerciale e statistico interessanti il servizio ai fini del suo migliore funzionamento in ogni contingenza di pace e di guerra; a preparare, sulla base degli ordini che ricevono dai rispettivi comandi di corpi d'armata, tutto quanto si riferisce alla mobilitazione dei servizi di commissariato in campagna e nel territorio.

Le sezioni staccate provvedono al servizio nel territorio della rispettiva divisione secondo gli ordini dei comandi da cui dipendono.

## 3. ORGANI ESECUTIVI:

a) 18 compagnie di sussistenza in ragione di una per corpo d'armata, addette alla gestione degli stabilimenti di commissariato, e centri di mobilitazione delle unità del servizio;

b) stabilimenti di commissariato nel numero stabilito dal Ministero in relazione alle esigenze del servizio. Sono da ricordare fra essi: i magazzini viveri, i magazzini casermaggio ed i magazzini foraggi di cui se ne ha normalmente uno per ogni sede di comando di Divisione militare.

Vi sono poi panifici, molini, magazzini centrali vestiario ed equipaggiamento ed enti vari con ripartizione non corrispondente alla circoscrizione territoriale.

4. PERSONALE. — Al funzionamento del servizio provvedono ufficiali del servizio stesso (ufficiali commissari ed ufficiali di sussistenza) e le truppe di sussistenza.

#### F) Servizio di amministrazione.

Ha lo scopo di assicurare la normale gestione amministrativo-contabile dei comandi, corpi, reparti, stabilimenti ed enti vari dell'Esercito.

Esso provvede alla somministrazione dei fondi ai comandi, corpi, reparti ed enti predetti ed alla revisione delle contabilità relative.

Presso gli enti stessi cura la compilazione degli atti amministrativi e le relative scritture contabili.

Il servizio è disimpegnato, di massima, da ufficiali di amministrazione, coadiuvati da sottufficiali delle varie armi, corpi e servizi addetti agli uffici e magazzini.

##### *Organi direttivi del servizio di amministrazione:*

— la Direzione generale dei servizi amministrativi, presso il Ministero della guerra;

— gli uffici amministrativi, presso i comandi di corpo d'armata.

##### *Organi esecutivi:*

— gli uffici di contabilità e revisione di corpo d'armata;

— gli uffici di amministrazione dei corpi.



### G) Servizio trasporti.

COMPITI del servizio, in pace e in guerra, sono di predisporre ed eseguire i trasporti di qualunque specie delle truppe e dei materiali.

Sotto la denominazione generica di servizio trasporti sono compresi i tre distinti rami in cui il servizio si suddivide e cioè:

- a) trasporti per ferrovia e per via acquea;
- b) trasporti per via ordinaria a trazione meccanica;
- c) trasporti per via ordinaria a trazione animale.

#### 1. SERVIZIO TRASPORTI PER FERROVIA E PER VIA ACQUEA:

##### a) *Organi direttivi:*

— l'ufficio trasporti presso il comando del Corpo di stato maggiore;

— le delegazioni trasporti, ciascuna delle quali ha una zona di giurisdizione, risultante dal territorio di un determinato numero di compartimenti delle ferrovie del Regno.

##### b) *Organi esecutivi:*

— i comandi militari di stazione, che hanno funzioni di collegamento fra autorità militare ed autorità ferroviaria; di vigilanza e controllo sulla esecuzione dei trasporti ferroviari militari; di disciplina e governo dei militari in transito per la stazione;

— gli uffici spedizioni militari, istituiti nei grandi presidi ove più intenso è il movimento dei materiali;

— le biglietterie militari istituite presso alcune grandi stazioni ferroviarie;

— gli uffici imbarchi e sbarchi istituiti presso alcuni grandi porti marittimi;

— le truppe tecniche del reggimento genio ferroviari di cui si è già trattato.

2. SERVIZIO TRASPORTI PER VIA ORDINARIA A TRAINO ANIMALE. — Non ha una propria organizzazione in pace.

a) *Organi direttivi:*

— la Direzione generale artiglieria del Ministero della guerra;

— i comandi territoriali vari.

b) *Organi esecutivi:*

— i mezzi di trasporto dei reparti ed eventualmente delle imprese private.

3. SERVIZIO TRASPORTI PER VIA ORDINARIA A TRAINO MECCANICO. — A questo servizio corrisponde in pace il corpo automobilistico previsto con costituzione organica a sè dalla legge di ordinamento di pace del Regio Esercito.

Il corpo automobilistico comprende (ved. pag. 68):

a) 18 centri automobilistici, con personale appartenente al corpo stesso.

b) l'Officina automobilistica Regio Esercito e relative sezioni staccate;

c) l'Ufficio autonomo approvvigionamenti automobilistici.

*Centri automobilistici:* uno per ogni corpo d'armata.

Nella gerarchia delle unità i centri corrispondono ai reggimenti delle varie armi. Essi provvedono:

— all'addestramento del personale;

— alla conservazione del materiale;

— ai trasporti di carattere generale interessanti il corpo d'armata;

— a fornire i mezzi di trasporto per speciali bisogni delle truppe in occasione di esercitazioni, manovre ecc.

Ogni centro automobilistico è formato di:

un comando;

1 o 2 gruppi automobilistici;



un ufficio materiali del gruppo *C* con officina;  
un deposito con comando e compagnia deposito, 1 ufficio mobilitazione, 1 ufficio amm., 1 magazzino materiali dei gruppi *A* e *B*;

Ogni compagnia si scinde in 3 autosezioni (una leggera e due pesanti) di 24 autocarri ciascuna o 4 autosezioni (le precedenti più 24 autocarrette).

Il servizio tecnico automobilistico provvede allo studio, alle esperienze ed alla definizione dei materiali automobilistici.

#### *H*) Servizio veterinario.

1. COMPITO del servizio, in pace ed in guerra, è di provvedere alla conservazione e cura dei quadrupedi dell'esercito e al rifornimento dei materiali veterinari occorrenti.

##### 2. ORGANI DIRETTIVI:

*a*) Ispettorato del servizio ippico e veterinario al Ministero della guerra con: un ufficio dell'ispettore e un ufficio amministrativo. Il colonnello capo del servizio veterinario è anche capo del corpo veterinario;

*b*) uffici veterinari di corpo d'armata e di divisione, retti da ufficiali superiori veterinari, i quali dirigono il servizio nel territorio del rispettivo corpo d'armata o divisione da cui dipendono.

##### 3. ORGANI ESECUTIVI:

*a*) gli ufficiali veterinari, ed i maniscalchi dei corpi e reparti;

*b*) gli stabilimenti veterinari e cioè le infermerie quadrupedi dei presidi e dei reggimenti di arma a cavallo, nonché il laboratorio batteriologico ed il laboratorio militare siero antitetanico.

4. PERSONALE. — Il servizio è disimpegnato da ufficiali del servizio stesso (ufficiali veterinari) e da sottufficiali e militari di truppa delle varie armi (personale di mascalcia).

*I) Servizio dei centri rifornimento quadrupedi.* — I centri rifornimento quadrupedi sono costituiti da una direzione militare e da personale inferiore civile: attualmente sono in numero di 6.

Ai detti centri sono addetti squadroni di rimonta che attualmente sono 3.

Ai centri rifornimento quadrupedi sono assegnati ufficiali di cavalleria ed artiglieria.

In essi si raccolgono i puledri di 2, 3, 4 anni, provenienti dalla rimonta ordinaria, allo scopo di prepararli all'uso militare per effettuarne poi la distribuzione ai corpi.

*L) Servizio dei depositi cavalli stalloni.* — I depositi cavalli stalloni, a disposizione del Ministero dell'agricoltura e foreste, provvedono all'incremento della produzione equina.

Vi sono assegnati ufficiali del « ruolo del servizio dei depositi cavalli stalloni ».

#### *M) Servizio geografico.*

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE. — L' Istituto provvede al servizio cartografico per le forze armate dello Stato, mediante:

*a)* la costruzione, riproduzione ed aggiornamento delle carte geografiche, corografiche e topografiche generali e speciali;

*b)* la compilazione delle monografie e guide interessanti gli studi e le operazioni militari;

*c)* la preparazione delle dotazioni cartografiche di mobilitazione.

È diretto da un generale e funziona impiegando ufficiali compresi negli organici delle varie armi, costituenti il ruolo servizio geografico, e personale civile tecnico come geodeti, ingegneri geografi, topografi, disegnatori tecnici ecc.



### N) Servizio della giustizia militare.

1. COMPITO. — Il servizio in pace amministra la giustizia nell'Esercito in relazione ai reati previsti dal codice penale militare.

#### 2. ORGANI DEL SERVIZIO:

a) *il tribunale supremo militare*, organo centrale con sede in Roma. È presieduto da un generale di corpo d'armata ed ha funzioni di corte di cassazione militare. Emette giudizi nei casi di revisione di sentenze, di ricorsi per nullità, di conflitti di competenza;

b) *10 Tribunali militari territoriali* (Torino, Bologna, Trieste, Roma, Napoli, Palermo, Genova, Milano, Verona e Tirana). Sono organi locali i quali sono presieduti da un generale di brigata e giudicano dei reati commessi dai militari di truppa e dagli ufficiali subalterni. Per i giudizi a carico degli ufficiali di grado superiore si costituiscono di volta in volta *Tribunali speciali* sotto la presidenza di un ufficiale generale.

3. PERSONALE DELLA MAGISTRATURA MILITARE. — Il corpo della magistratura militare non fa parte del Regio Esercito, ma dipende dal Ministero della guerra. Esso è costituito da due ruoli:

a) *ruolo dei magistrati*, il quale comprende i Regi Avvocati militari, i Regi vice-avvocati militari, i giudici relatori, i giudici istruttori, i Regi sostituti avvocati militari;

b) *ruolo dei cancellieri*, il quale comprende i cancellieri capi ed i cancellieri di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe.

Ai Tribunali sono assegnati o comandati ufficiali delle varie Armi e corpi per la costituzione dei collegi giudicanti.

**O) Reparti di correzione e stabilimenti militari di pena.**

Hanno lo scopo di educare e riabilitare gli individui che vi sono incorporati, e comprendono:

- a) 1 comando, retto da un colonnello;
- b) 1 compagnia di correzione, nella quale sono inviati i militari di truppa di abituale cattiva condotta per i quali i mezzi disciplinari non abbiano più alcuna efficacia; i militari che abbiano commesso colpe non previste dal regolamento e dalla legge penale, o che avendo espiato una pena non siano ritenuti meritevoli di rientrare al corpo;
- c) 7 carceri militari preventive;
- d) 1 reclusorio militare principale e 1 reclusorio militare succursale;
- e) 1 carcere centrale militare.

**P) Servizio dell'assistenza spirituale.**

Il servizio dell'assistenza spirituale è affidato normalmente - per l'esercito, la marina e l'aeronautica - ai cappellani militari di ruolo od incaricati, e, in via eccezionale, a sacerdoti cattolici investiti temporaneamente di funzioni analoghe.

I cappellani militari di ruolo, col titolo di *cappellani capi*, sono assimilati al grado di capitano (o tenente di vascello). L'assimilazione al grado militare non assoggetta però alla giurisdizione penale e disciplinare militare se non in caso di mobilitazione totale o parziale ed in caso di imbarco sulle Regie navi.

I cappellani del Regio Esercito sono addetti agli ospedali militari: ogni cappellano svolge normalmente il proprio compito nell'ambito della divisione militare comprendente l'ente ospedaliero militare cui il cappellano è addetto.



L'alta direzione del servizio di assistenza spirituale è esercitata dall'*Ordinario militare per l'Italia*, il quale ha giurisdizione disciplinare ecclesiastica su tutti i cappellani militari del Regio Esercito, della Regia Marina e della Regia Aeronautica.

L'Ordinario militare ha per suoi collaboratori un *Vicario* e due *Ispettori* (uno per l'esercito ed uno per la marina e l'aeronautica).

L'Ordinario, il Vicario e gli *Ispettori* hanno rango rispettivamente di generale di divisione, di colonnello e di tenente colonnello.

APPENDICE



## CENNI SUL RECLUTAMENTO DELLA TRUPPA, DEI SOTTUFFICIALI, DEGLI UFFICIALI

### I. — RECLUTAMENTO DELLA TRUPPA

#### I. GENERALITÀ.

I sistemi di reclutamento possono essere a *base volontaria*, ed in tal caso lo Stato dispone normalmente dei soli uomini che volontariamente si arruolano; a *base obbligatoria* (leva o coscrizione) ed in tal caso tutti i cittadini sono obbligati al servizio militare.

In Italia vige il sistema a base obbligatoria, applicato in maniera che tutti i cittadini abili hanno obbligo di servizio militare dal 18° al 55° anno d'età. Di tale periodo solo una parte viene passata alle armi (obbligo di leva) mentre per la rimanente il cittadino rimane in congedo, pronto però a riprendere il suo posto sotto le armi non appena se ne manifestasse il bisogno.

Il reclutamento è regolato da speciali leggi e decreti che sono raccolti nel « Testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio Esercito », approvato con R. decreto 8 settembre 1932, n. 1332, e successive modificazioni; nonchè nella « Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. E. », e successive modificazioni.

## 2. LA LEVA: ORGANI ED OPERAZIONI.

Il Ministero della guerra provvede e sovrintende a tutte le operazioni inerenti alla leva. Queste operazioni sono svolte da appositi organi e cioè: uffici di leva comunali, uffici provinciali di leva, consigli e commissioni mobili di leva.

*Formazione delle liste di leva.* — Tutti i cittadini, nel mese di gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di età hanno l'obbligo di farsi iscrivere nelle liste di leva, che vengono compilate dai capi delle amministrazioni comunali.

Le liste di leva nei primi giorni del mese di aprile vengono trasmesse, dagli uffici comunali, in copia autentica all'ufficio provinciale di leva unitamente alle schede personali degli iscritti. Ai fini della istruzione premilitare obbligatoria, altre copie delle medesime liste vengono inviate ai competenti comandi federali della Gioventù italiana del Littorio.

Gli uffici provinciali di leva, retti dai commissari di leva, sono organi di carattere amministrativo, incaricati di predisporre le operazioni di esame e di arruolamento degli iscritti di leva.

*Chiamata alla leva.* — La chiamata degli iscritti, per la visita di arruolamento presso i consigli di leva o le commissioni mobili di leva, avviene in seguito ad ordine del Ministero della guerra.

Il Consiglio di leva, presieduto dal presidente del tribunale, o da chi ne fa le veci, è composto di un ufficiale superiore o capitano del R. Esercito, quale delegato del ministro della guerra, e di un commissario di leva. Vi intervengono anche un ufficiale dei CC. RR. con voto consultivo ed un ufficiale medico.



Le commissioni mobili hanno analoga composizione, con la differenza che sono presiedute dal pretore del mandamento ove si recano per l'esame degli iscritti.

Le operazioni di leva si compiono in due periodi di tempo. Nel primo, la cui durata è stabilita dal Ministero, detto *sessione ordinaria*, i consigli o le commissioni mobili di leva procedono all'esame ed all'arruolamento degli iscritti; nel secondo periodo, che dura fino all'apertura della leva successiva, ed è detto *sessione straordinaria*, i consigli di leva procedono all'esame personale ed all'arruolamento degli iscritti per i quali tali operazioni non poterono aver luogo durante la sessione ordinaria.

In relazione alle condizioni fisiche e morali, i visitati possono essere dichiarati: *abili*, e quindi arruolati; *rive-dibili* e perciò rimandati alla successiva leva; *riformati*, coloro che non risultino idonei neppure limitatamente al servizio militare; *renitenti*, coloro che non si sono presentati alla visita; *esclusi*, coloro che risultino moralmente indegni di prestare servizio militare. Durante la visita di arruolamento vengono compilati, dall'ufficiale delegato, il foglio matricolare ed un modello di predesignazione per l'arma alla quale la recluta è ritenuta più atta ad essere assegnata.

Gli iscritti, dopo l'arruolamento, sono inviati in congedo provvisorio in attesa della chiamata alle armi.

*Chiamata alle armi.* — È disposta generalmente con pubblico manifesto, ma può venire effettuata anche con cartolina precetto recapitata agli iscritti pel tramite degli uffici postali, ed anche con entrambi i sistemi.

All'atto della chiamata i nuovi soldati si presentano ai distretti militari; i quali, in base ai fogli matricolari ricevuti dai consigli di leva ed ai fogli di predesignazione, hanno già provveduto alla ripartizione di essi alle diverse armi e specialità, nel numero prescritto dal Ministero della guerra con le tabelle di assegnazione.

### 3. — RITARDI E RINVII DELLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO ALLE ARMI.

Allo scopo di non danneggiare i cittadini che all'epoca della chiamata della classe non hanno completato gli studi universitari, può esser loro concesso, in tempo di pace, il *ritardo* alla chiamata, sempre quando essi abbiano ottemperato a tutti gli obblighi della istruzione premilitare.

Il *ritardo*, di regola, può continuare a domanda del militare, da rinnovarsi anno per anno sino al compimento degli studi, ed in casi eccezionali anche dopo il conseguimento della laurea o del diploma finale, ma non oltre il 26° anno di età.

Le decisioni di ammissione al *ritardo* del servizio sono di competenza dei comandi di distretto militare, che le pronunciano per delegazione del Ministero della guerra.

Possono anche ottenere di ritardare la prestazione del servizio militare gli iscritti all'ultimo anno delle scuole medie superiori. Tale concessione è limitata a non più di due volte, a meno che l'interessato, al termine della seconda concessione, non possa invocare di ritardare il servizio in seguito alla continuazione degli studi universitari.

Il *rinvio* ad altra chiamata di leva può essere concesso in tempo di pace alle reclute che ne facciano domanda, e per i seguenti motivi: per interessi agricoli, industriali o commerciali; per avere un fratello sotto le armi; per attendere l'esito di pratiche di riduzione di ferma.

### 4. — FERMA DI LEVA.

La ferma di leva che è il periodo che il militare passa effettivamente alle armi, è unica per tutti gli iscritti. Il Ministero della guerra può inviare anticipatamente in congedo aliquote di militari alle armi, a seconda delle necessità (art. 85 e 131 del T. U. delle leggi sul reclutamento).



5. — DISPENSA PROVVISORIA E DISPENSA DEFINITIVA  
DAL SERVIZIO DELLE ARMI.

Sono provvedimenti particolari a favore di determinate categorie di individui.

Speciali disposizioni vigono per la dispensa provvisoria dal servizio militare dei cittadini residenti all'estero, dei missionari cattolici, e dei sacerdoti cattolici aventi cure di anime.

II. — RECLUTAMENTO DEI SOTTUFFICIALI

I *sottufficiali* rappresentano un gradino intermedio della gerarchia militare con funzioni prevalentemente esecutive, e solo in parte di concetto, in quanto possono essere chiamati a sostituire temporaneamente gli ufficiali. La loro attività, molta parte della quale è nell'esempio, richiede per essi qualità morali e fisiche in misura superiore a quelle intellettuali che pure non sono trascurabili. L'importanza dei sottufficiali è assai maggiore oggi che nel passato; sia per la maggiore evoluzione della massa alla quale devono comandare, sia per lo sviluppo numerico e qualitativo dei moderni mezzi bellici, sia per la più complessa tecnica dei procedimenti di azione.

I sergenti si reclutano:

a) fra gli allievi che abbiano compiuto con successo i corsi allievi sottufficiali, ai quali sono ammessi i giovani che abbiano superato almeno la 4<sup>a</sup> classe elementare;

b) fra i caporali e caporali maggiori alle armi, che abbiano superato apposite esame teorico pratico.

Gli allievi dei corsi allievi sottufficiali che primeggiano per istruzione e condotta sono nominati soldati scelti dopo due mesi, in misura non superiore ad uno ogni 15; dopo tre

mesi di servizio, se giudicati idonei sono promossi caporali; e fra questi, coloro che primeggiano per istruzione, condotta ed attitudine militare sono promossi caporali maggiori dopo 5 mesi nella misura di 1 ogni 10.

Al termine del corso, se avranno ottenuto l'idoneità e compiuto 10 mesi di servizio, sono promossi sergenti e ripartiti nei vari corpi, in base alle relative disposizioni ministeriali.

Ultimata la ferma di due anni i sergenti possono essere ammessi ad una prima rafferma di un anno nel numero di posti disponibile (1/15 circa di tutti i reclutati annualmente), al termine della quale gli idonei all'avanzamento, che chiedano di continuare il servizio sono promossi sergenti maggiori senza limiti di posti e assumono una seconda rafferma di due anni.

I non idonei e coloro che non chiedano di continuare il servizio sono congedati.

Compiuta la seconda rafferma, i sergenti maggiori che ne fanno domanda e che ne siano giudicati meritevoli sono ammessi alla carriera continuativa di sottufficiale.

I sergenti maggiori possono essere promossi marescialli ordinari ad anzianità e a scelta, quando abbiano rispettivamente almeno 3 anni di servizio nei reparti di truppa con tale grado. Le promozioni a scelta avvengono mediante speciale esame e non possono superare il limite di  $\frac{1}{3}$ .

Le promozioni negli altri gradi di maresciallo avvengono pure ad anzianità ed a scelta al compimento del 4° anno o del 3° anno di grado. Le promozioni a scelta non possono superare il limite di  $\frac{1}{3}$ .

I sottufficiali con anzianità da 12 a 20 anni di servizio possono concorrere pel passaggio nel ruolo del personale d'ordine delle amministrazioni militari.

Dopo 20 anni di servizio, o dopo 15 se riformato, il sottufficiale ha diritto a pensione calcolata in base al numero di anni di servizio. Dopo 35 anni di servizio è collocato a riposo.



### III. — RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI

Gli *ufficiali* rappresentano il gradino più elevato della gerarchia. Essi sono i veri maestri ed i veri comandanti: l'anima dell'esercito. La loro funzione è missione. Ad essi spetta il compito di perpetuare la tradizione e lo spirito militare. Per essi si richiedono quindi in modo spiccato qualità fisiche, intellettuali e morali, che stabiliscano e ne mantengano elevatissimo il prestigio sulle masse.

Qualità fisiche perfette per poter compiere in ogni circostanza completamente il proprio dovere secondo il proprio grado.

Qualità intellettuali, cioè di cultura generale e militare adeguate al proprio grado, onde ben comprendere e risolvere i problemi militari che si presentano prima e durante l'azione.

Qualità morali di perfetta educazione; di abitudine alla vita intellettuale per poter passare con sicurezza dal pensiero all'azione; di squisitezza di sentire da cui emana il tatto indispensabile per chi governa uomini; di elevatezza di sentire da cui emana pronta e continua abnegazione, capacità di sacrificare sé stesso per il bene generale.

Il reclutamento degli ufficiali del Regio Esercito è regolato dal Testo Unico approvato con Regio decreto n. 596 del 14 marzo 1938, anno XVI, e successive varianti.

Gli ufficiali si distinguono in due grandi categorie:

- a) ufficiali in servizio permanente effettivo;
- b) ufficiali in congedo.

#### 1. L'ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA.

Col problema dei quadri è intimamente connesso l'ordinamento scolastico militare, inteso come mezzo indispensabile più breve e più sicuro per far raggiungere all'aspirante alle differenti categorie dei quadri dell'Esercito le neces-

sarie attitudini culturali e professionali, e per il successivo perfezionamento di esse una volta che l'aspirante sia entrato a far parte dei quadri.

La legge di ordinamento in Italia prevede i seguenti istituti militari:

- a) 3 scuole militari (Roma, Napoli, Milano);
- b) 1 R. accademia di fanteria e cavalleria (Modena);
- c) 1 R. accademia di artiglieria e genio (Torino);
- d) 1 scuola di applicazione di fanteria (Parma);
- e) 1 scuola di applicazione di cavalleria (Torino);
- f) 1 scuola di applicazione di artiglieria e genio (Torino);
- g) 1 scuola di applicazione di sanità militare (Firenze);
- h) scuola di perfezionamento di commissariato militare (Roma);
- i) 1 scuola centrale di fanteria (Civitavecchia);
- l) 1 scuola centrale truppe celeri (id.);
- m) 1 scuola centrale di artiglieria (id.);
- n) 1 scuola centrale del genio (id.);
- o) 1 scuola centrale militare di alpinismo (Aosta);
- p) 1 scuola di tiro di artiglieria (Nettunia) (1);
- q) 1 istituto superiore di guerra (Torino);
- r) un numero <sup>2</sup>vario di scuole allievi ufficiali di complemento ed allievi sottufficiali.

Corsi d'istruzione sono anche svolti presso altri corpi, in relazione agli ordini che il Ministero emana.

Sono anche da comprendere fra le scuole quelle reggimentali per i graduati.

Le scuole militari sopra elencate possono raggrupparsi in due categorie, in relazione al differente lavoro di educazione e di istruzione cui tendono:

a) *scuole di reclutamento*, quelle che provvedono alla formazione dei quadri, tendenti cioè a dare ai giovani che

(1) Scuola di tiro [di artiglieria] terrestre. È costituita, inoltre, a Sabaudia, una scuola di tiro di artiglieria controaerei.



le frequentano le cognizioni necessarie per il disimpegno delle attribuzioni inerenti alla propria missione;

b) *scuole di perfezionamento*, destinate a completare l'istruzione militare speciale e tecnica dei quadri ufficiali delle varie armi.

Vi sono poi scuole che non possono comprendersi in nessuna categoria, e sono da considerare centri di alta cultura militare, destinate a diffondere l'istruzione militare di grado più elevato e ad abilitare i migliori elementi al comando di unità superiori al reggimento e ad adempiere le funzioni di cooperatori del comando; e questo è il caso dell'*istituto superiore di guerra*.

## 2. RECLUTAMENTO UFFICIALI IN S. P. E.

La nomina ad ufficiale in servizio permanente ha luogo col grado di sottotenente in tutte le armi e corpi, ad eccezione del corpo sanitario e del corpo veterinario nei quali ha luogo col grado di tenente.

Per conseguire la nomina ad ufficiale è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere cittadino italiano o cittadino albanese;

2° avere compiuto il 18° anno di età e non aver superato il 26°. Il limite massimo è variabile a seconda della provenienza degli aspiranti;

3° essere iscritto al Partito Nazionale Fascista se cittadino italiano, al Partito Fascista Albanese se cittadino albanese;

4° avere sempre tenuta regolare condotta civile, morale, politica da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione della Guerra.

I sottotenenti in S. P. E., sono tratti:

1° *Per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.*

a) Dagli allievi delle accademie militari, che abbiano

compiuto con esito favorevole, apposito corso biennale. Tali allievi possono prevenire:

— dalle scuole militari;

— dai licenziati degli istituti di istruzione media di secondo grado, indicati nel regolamento e che abbiano vinto apposito concorso di ammissione.

— dai sottufficiali in servizio nelle armi suddette, che abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale che siano in possesso dei titoli di studio di cui sopra, e che abbiano vinto apposito concorso di ammissione.

b) Dai subalterni di complemento della rispettiva arma, provvisti del titolo di studio previsto, che abbiano superato apposito concorso per titoli ed esami.

c) Dai sottufficiali dell'arma cheentino almeno sei anni di servizio presso i reparti e che abbiano frequentato apposito corso pratico.

I sottotenenti di complemento delle diverse armi per essere nominati in servizio permanente, oltre alle condizioni sopradette, debbono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

a) siano stati tratti alle armi al termine del servizio di prima nomina, ai sensi del Regio decreto-legge 16 giugno 1927-XV, n. 944;

b) abbiano partecipato ad operazioni di guerra o di grande polizia coloniale;

c) siano stati richiamati in servizio, anche a domanda, per una durata complessiva non inferiore a due anni.

2° *Per il corpo automobilistico:*

a) dagli allievi dell'accademia militare di fanteria e cavalleria, provenienti dalle scuole militari e dai licenziati degli istituti d'istruzione media di secondo grado, indicati dal regolamento, ammessi nell'accademia in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, e che abbiano compiuto, con esito favorevole, un apposito corso biennale;



*b)* dai subalterni di complemento del corpo automobilistico e dai subalterni di complemento delle varie armi assegnati ad unità del corpo automobilistico;

*c)* dai sottufficiali in servizio del corpo automobilistico, che, in possesso dei titoli di studio di cui sopra, abbiano almeno due anni di servizio da sottufficiale, siano stati ammessi, quali allievi, nell'accademia Militare di fanteria e cavalleria in seguito a concorso per esami, stabiliti dal regolamento, ed abbiano compiuto, con esito favorevole, il corso biennale di cui sopra.

*d)* dai sottufficiali di squadra automobilisti appartenenti alle unità del corpo automobilistico, e dai sottufficiali qualificati automobilisti reclutati dagli appositi corsi svolti presso l'officina automobilistica R. Esercito per conseguire tale qualifica (sergenti maggiori e marescialli).

Gli allievi di cui alla lettera *a)* che abbiano conseguito, dopo il corso biennale, il grado di sottotenente, frequentano un corso di applicazione della durata stabilita dal regolamento.

I subalterni di cui alla lettera *b)*, aspiranti alla nomina a sottotenente in servizio permanente nel corpo automobilistico, debbono essere muniti dei titoli di studio di cui alla precedente lettera *a)*; superare apposito concorso per titoli ed esami, stabiliti dal regolamento, e trovarsi in una delle condizioni previste dall'ultimo comma del precedente n. 1.

I sottufficiali di cui alla lettera *d)*, per conseguire la nomina a sottotenente in servizio permanente nel corpo automobilistico, devono:

*a)* contare almeno sei anni di servizio (complessivamente nei gradi di sergente, sergente maggiore e maresciallo) di cui quattro almeno, complessivamente, presso reparti od officine del corpo automobilistico;

*b)* essere stati designati dalle Autorità gerarchiche;

*c)* aver frequentato, con esito favorevole, un corso pratico di accertamento della loro capacità professionale.



3° *Per il servizio di commissariato (Ufficiali commissari):*

a) dagli allievi dell'accademia di fanteria e cavalleria, provenienti dai laureati, che compiano un corso di un anno presso l'accademia stessa;

b) dai sottufficiali delle varie armi e corpi, in possesso della laurea, che compiano analogo corso;

I sottotenenti di commissariato debbono poi frequentare altro corso di un anno presso la scuola di perfezionamento di commissariato.

4° *Per il servizio di commissariato (Ufficiali di sussistenza) e per il servizio di amministrazione:*

a) dagli allievi che, trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a) del n. 1° frequentino apposito corso biennale presso l'accademia di fanteria e cavalleria;

b) dai sottufficiali delle diverse armi e corpi che si trovino nelle condizioni di cui alla lettera b) del n. 1;

c) dai sottufficiali di sanità e di sussistenza, cheentino almeno sette anni di servizio e che abbiano frequentato apposito corso pratico di accertamento della loro capacità professionale.

5° *Per il ruolo Istituto Geografico Militare (I. G. M.):*

a) dai subalterni in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

b) dai sergenti maggiori e marescialli specializzati che prestino servizio presso l'Istituto Geografico Militare da almeno sette anni ed abbiano compiuto, con esito favorevole, un corso pratico presso il suddetto Istituto.

6° *Per i servizi sanitario e veterinario* gli ufficiali in servizio permanente sono reclutati mediante concorso, per titoli e per esami, tra i giovani che non abbiano superato il 32° anno di età e che siano forniti dei seguenti titoli di studio:

a) per i medici: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo;



b) per i chimici farmacisti: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico e diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista;

c) per i veterinari: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario;

Gli aspiranti ai corpi suddetti sono nominati tenenti in S. P. E., ed inviati a frequentare un corso di studi presso la relativa scuola militare. È fatto ad essi divieto, per un periodo di sei anni dalla nomina, di chiedere la dispensa dal servizio permanente.

7° *Per l'insegnamento della scherma e dell'educazione fisica* nei corpi e reparti vengono messi a disposizione dell'Esercito elementi della M. V. S. N. muniti del titolo d'abilitazione all'insegnamento conseguito presso l'Accademia fascista di educazione fisica, salvo negli enti dove ancora prestano servizio sottotenenti maestri di scherma, nel ruolo ad esaurimento.

8° *I sottotenenti maestri direttori di banda* sono tratti mediante concorso dai militari e dai civili provvisti di diploma di strumentazione o di composizione conseguito in un Regio conservatorio.

9° Apposite disposizioni regolano l'*assegnazione di ufficiali in servizio permanente a servizi speciali* come quelli del servizio tecnico armi e munizioni, servizio degli studi ed esperienze del genio, servizio tecnico automobilistico, depositi cavalli stalloni e centri rifornimenti quadrupedi.

10° Norme speciali regolano il *trasferimento degli ufficiali in S. P. E. nel Corpo di stato maggiore*.

11° È infine previsto che ufficiali di complemento, che si siano distinti in occasione di azioni belliche, ottengano il *trasferimento straordinario per merito di guerra nei ruoli degli ufficiali del servizio permanente*.

Tale passaggio avviene col grado rivestito nei ruoli di complemento ed in ogni caso non superiore a quello di tenente. Per gli ufficiali dei corpi sanitario e veterinario, il trasferimento avviene in ogni caso col grado di tenente.



— Nelle armi, corpi e servizi di cui ai precedenti numeri 1<sup>o</sup>-2<sup>o</sup>-3<sup>o</sup> e 4<sup>o</sup> le nomine che vengono annualmente effettuate al grado di sottotenente sono devolute, di norma, per una certa aliquota ai provenienti dai sottufficiali e per una aliquota maggiore ai provenienti dagli allievi ordinari ed ufficiali di complemento.

— I sottotenenti che provengono dai corsi di reclutamento delle accademie e quelli reclutati dagli ufficiali di complemento, conseguono il grado di tenente, semprechè prescelti per l'avanzamento, dopo due anni di anzianità nel grado e dopo aver compiuto con esito favorevole i corsi di applicazione eventualmente stabiliti. Quelli che non superino i detti corsi di applicazione cessano di appartenere ai ruoli degli ufficiali in servizio permanente e sono iscritti nei ruoli degli ufficiali di complemento.

Tuttavia, coloro per i quali il comandante della scuola faccia conforme proposta, possono continuare nel servizio presso i corpi, conseguendo però la promozione a tenente con un anno di ritardo.

Coloro i quali siano dichiarati non idonei in attitudine militare, possono, su proposta del comandante della scuola, ottenere il trasferimento nel servizio di commissariato (ufficiali di sussistenza) o di amministrazione nei limiti dei posti vacanti nei relativi ruoli.

— I sottotenenti che provengono direttamente dai sottufficiali che hanno frequentato il corso pratico di accertamento della capacità professionale conseguono la promozione a tenente dopo quattro anni. Essi sono iscritti nel ruolo degli ufficiali con carriera limitata al grado di capitano.

### 3. RECLUTAMENTO UFFICIALI DI COMPLEMENTO.

Per conseguire la nomina a sottotenente di complemento è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

- a) essere cittadino italiano o cittadino albanese;



b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 40°; o anche il 55° se sottufficiali o militari che abbiano prestato servizio in reparti operanti o comandi mobilitati dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918, e il 50° per i marescialli maggiore dei RR. CC. che facciano domanda di conseguire la nomina predetta all'atto del loro invio in congedo;

c) aver sempre tenuto regolare condotta civile, morale, politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione della guerra;

d) essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalle altre disposizioni che regolano la nomina ad ufficiale di complemento.

I sottotenenti di complemento sono tratti normalmente per le varie armi, corpi e servizi dalle seguenti categorie;

a) militari che abbiano compiuto con esito favorevole i corsi allievi ufficiali di complemento.

Tali corsi sono svolti presso le scuole di:

— Arezzo, Fano, Aquila, Avellino, Salerno, Palermo: per la fanteria divisionale;

— Spoleto: per la fanteria divisionale, per il servizio di commissariato (ufficiali di commissariato e ufficiali di sussistenza) e per il servizio di amministrazione;

— Pola: per i bersaglieri;

— Bassano del Grappa: per gli alpini;

— Pinerolo: per la cavalleria e per il servizio veterinario;

— Moncalieri, Bra, Lucca, Pesaro, Potenza: per l'artiglieria;

— Firenze: per il servizio di sanità (ufficiali, medici e ufficiali farmacisti), nonchè presso i seguenti corpi:

— 31° reggimento fanteria (Napoli): per la fanteria motorizzata;

— 3° reggimento fanteria carrista (Bologna): per la fanteria carrista;

— 20° reggimento artiglieria di C. d'A. (Tripoli): per l'artiglieria;

— 1° centro automobilistico (Torino): per il corpo automobilistico;

— Reggimento chimico (Roma): per le unità chimiche; ed eventualmente presso altri reggimenti di volta in volta designati dal Ministero della guerra.

I corsi hanno normalmente la durata di 6 mesi e ad essi debbono prendere parte gli arruolati nell'esercito che, avendo i necessari requisiti morali, siano muniti di diploma delle scuole medie superiori, o titolo superiore, e possono prendervi parte a domanda i giovani che abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il 26°, o il 29° se trattasi di militari in congedo e che siano iscritti all'ultimo corso di istituti medi ed equiparati, o abbiano ottenuto l'ammissione ai Regi Istituti di scienze sociali, orientali, agricole e scuole equiparate.

A corso ultimato, gli allievi, se idonei saranno nominati sottotenenti di complemento e dovranno prestare il prescritto servizio di prima nomina.

b) allievi che cessino di appartenere alle accademie militari dopo il 2° anno di corso, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie di carattere militare;

c) sottufficiali congedati provvisti di titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, che superino apposito esperimento pratico;

d) militari in congedo illimitato i quali abbiano conseguito la idoneità a sergente, siano in possesso di titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, e superino apposito esperimento pratico;

e) militari in congedo illimitato che siano muniti del titolo di studio, richiesti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento e frequentino con esito favorevole un corso d'istruzione seguito da apposito esperimento pratico;



f) sottufficiali in congedo che, dal 24 maggio 1915 al 4 novembre 1918, abbiano prestato non meno di quattro mesi di servizio effettivo per terra, per mare od aeronavigante, in zona di operazione, presso reparti operanti o presso comandi mobilitati anche se non provvisti del prescritto titolo di studio, ad eccezione degli aspiranti alla nomina ad ufficiale di complemento nel servizio sanitario e nel servizio veterinario per i quali invece il titolo di studio è obbligatorio.

I sottotenenti di complemento nelle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio sono tratti anche dagli studenti iscritti alla milizia universitaria i quali abbiano superato gli esami per l'accertamento della idoneità al grado (secondo i criteri in vigore per i corsi allievi ufficiali) alla fine del 2° anno dei corsi universitari dopo il periodo svolto presso le scuole allievi ufficiali.

La nomina a sottotenente di complemento nell'arma dei Carabinieri Reali può essere conferita in ogni tempo ai sottufficiali dell'arma congedati che abbiano cessato di appartenere all'accademia militare di Modena dopo il 2° anno di corso, purchè siano risultati idonei agli esami delle materie militari, e può essere conseguita, a domanda degli interessati, senza obbligo di sostenere speciali esami di cultura e di idoneità, e sempre quando gli aspiranti siano dichiarati idonei, dai marescialli e brigadieri dell'arma congedati che siano provvisti di titoli di studio previsti dalla legge ed abbiano un determinato numero di anni di servizio.

Gli ufficiali di complemento, salvo le eccezioni espressamente previste, debbono prestare un servizio di prima nomina della durata e nel tempo da stabilirsi dal Ministero della Guerra; la durata del servizio non può essere inferiore, in ogni caso, ad un mese.

Durante l'attuale conflitto vigono particolari norme per il reclutamento degli ufficiali di complemento tratti dai giovani che sono in possesso dei requisiti voluti.

### ASSUNZIONE IN FORZA, DIPENDENZA, DESTINAZIONE ED IMPIEGO DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO (1).

1° - *Enti dai quali gli ufficiali in congedo sono tenuti in forza e dipendono disciplinarmente.*

	nel Regno	all'Estero	nelle provincie dell'A. S.	in A. O. I.	nelle Isole Italiane dell'Egeo
a) Ufficiali superiori	Comando zona militare nel cui territorio risiedono (2)	Comando distretto militare di leva	Comando R. C. T. C.	Comando truppe del Governo di residenza	Comando superiore forze armate Isole Italiane dell'Egeo
b) Ufficiali inferiori	Comando distretto militare di residenza	Idem	Comando distretto militare di residenza	Comando deposito territoriale (con funzioni di distretto) di residenza	Comando distretto militare di Rodi

2° - *Enti dai quali gli ufficiali in congedo dipendono ai fini della mobilitazione.*

	nel Regno	all'Estero	nelle provincie dell'A. S.	in A. O. I.	nelle Isole Italiane dell'Egeo
a) Ufficiali superiori armi combattenti	Comando zona militare nel cui territorio risiedono	Minis. guerra	Comando R. C. T. C.	Comando deposito territoriale (con funzioni di distretto) di residenza	Minis. guerra e Comando superiore forze armate Isole Italiane dell'Egeo
b) Ufficiali inferiori armi combattenti	Comando distretto militare di residenza	Idem	Comando distretto militare di residenza	Idem	Comando distretto militare di Rodi

(1) Vedi circolare Ministero Guerra - Comando del Corpo di S. M., n. 3290, 1933-XVII.  
(2) Per la Sardegna: Comando difesa territoriale.



3° - *Impiego e destinazione di mobilitazione degli ufficiali di complemento.*

Gli ufficiali di complemento concorrono alla costituzione dei quadri delle unità di 1ª linea, ausiliarie e territoriali, a seconda dell'età (art. 65, legge 16 giugno 1935-XIII, n. 1026 sullo stato degli ufficiali del Regio esercito).

Alla loro destinazione di mobilitazione provvedono gli enti territoriali dai quali gli ufficiali dipendono agli effetti della mobilitazione.

Gli ufficiali in congedo fin dal tempo di pace ricevono comunicazione della loro destinazione di mobilitazione a mezzo preavviso di destinazione, inviato loro per cura degli enti cui sono in forza.

La comunicazione non è di massima ripetuta annualmente a tutti gli ufficiali, ma soltanto a coloro cui la destinazione di mobilitazione viene cambiata.

La destinazione stessa può anche essere revocata.

Tanto nel ricevere la comunicazione della nuova destinazione, quanto nel ricevere quella di revoca, l'ufficiale è tenuto a restituire all'autorità territoriale la partecipazione precedente in suo possesso.

Il fatto che la comunicazione non viene ripetuta, l'obbligo di restituire all'autorità militare il documento ed il carattere di riservatezza della comunicazione medesima impongono agli ufficiali lo stretto dovere di conservare con gelosa cura il preavviso di destinazione.

4° - *Richiamo alle armi per mobilitazione.*

Gli ufficiali vengono a conoscenza dell'ordine di mobilitazione:

a) mediante manifesto che ordina loro di presentarsi secondo le indicazioni del preavviso di destinazione; oppure:

b) mediante cartolina precetto loro trasmessa, all'atto del richiamo, a cura degli enti cui sono in forza.

A conoscenza dell'ordine di mobilitazione, gli ufficiali si presenteranno immediatamente agli enti indicati nel preavviso di destinazione ricevuto sin dal tempo di pace.

Coloro che senza legittimo impedimento debitamente comprovato, ritarderanno a presentarsi alle armi in caso di richiamo per mobilitazione, saranno dichiarati disertori.

Coloro che devono consegnare automezzi precettati di loro proprietà, debbono farsi sostituire da un rappresentante pratico della condotta di automezzi; ove non possano farlo, devono prima consegnare gli automezzi e poi raggiungere la destinazione. A giustificazione del ritardo devono farsi rilasciare apposita dichiarazione dalle autorità militari che ricevono il mezzo precettato.



Coloro che devono consegnare quadrupedi e carreggi precettati potranno farlo di persona solo nel caso che ciò non ritardi il raggiungimento della loro destinazione; in caso contrario, la consegna dovrà essere fatta a mezzo di altra persona.

Il trasporto per raggiungere la destinazione o il centro di mobilitazione è gratuito, dietro semplice presentazione di uno dei seguenti documenti: preavviso personale di destinazione, tessera U. N. U. C. I., stato di servizio, foglio di viaggio rilasciato dalle autorità comunali, ecc., sulle ferrovie dello Stato e concesse all'industria privata, sulle ferrovie extra-urbane, sulle linee di navigazione e sulle linee automobilistiche.

Se eventualmente sprovvisto di uno dei detti documenti, il richiamato può egualmente viaggiare, purchè dia modo agli agenti di controllo di poter identificare la propria condizione durante o al termine del viaggio.

L'ufficiale che non possa rispondere alla chiamata per infermità deve trasmettere al comando, al quale avrebbe dovuto presentarsi, un certificato medico, legalizzato dal capo dell'amministrazione comunale e vistato dall'autorità militare viciniora. Il certificato deve essere rinnovato ogni 10 giorni.

Di massima, non è previsto impiego di mobilitazione per gli ufficiali residenti all'estero, se non all'atto del loro rientro in Patria.

*5° Assegnazioni e trasferimenti di ufficiali di complemento di prima nomina.*

Gli ufficiali di complemento, all'atto della nomina sono assegnati, per il servizio di prima nomina, ad un ente, al quale passano effettivi; al termine del servizio di prima nomina, passano effettivi al comando del distretto militare nella cui circoscrizione eleggono la propria residenza.

Gli ufficiali di prima nomina che compiono il servizio in due periodi, o che durante il servizio stesso - in seguito a dichiarazione di inabilità temporanea - siano costretti a sospendere il servizio per un periodo non inferiore a sei mesi, debbono essere passati in forza al distretto di residenza per tutto il tempo intercorrente fra il primo e secondo periodo del servizio anzidetto o per tutto il tempo della loro inabilità.

Gli ufficiali di complemento che hanno facoltà di rimandare il servizio di prima nomina, sono assunti senz'altro in forza dal distretto di residenza; in caso di mobilitazione devono presentarsi allo stesso ente presso il quale avrebbero dovuto prestare servizio di prima nomina e possono essere impiegati nei reparti mobilitati solamente dopo un mese di servizio in territorio.



---

---

## INDICE

---

<i>Introduzione</i> . . . . .	Pag.	3
I. L'organica . . . . .		3
II. Elementi di cui si occupa l'Organica . . . . .		3

### CAPITOLO I

#### Cenni sull'organizzazione militare della Nazione - Forze armate Premilitare - Post-militare.

I. L'organizzazione militare della Nazione . . . . .	Pag.	5
II. Le Forze armate . . . . .		8
Regia Marina . . . . .		8
Regia Aeronautica . . . . .		11
Regia guardia di Finanza . . . . .		15
Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale . . . . .		16
Milizie speciali . . . . .		17
III. La preparazione militare del cittadino . . . . .		18
Istruzione premilitare . . . . .		20
Istruzione post-militare . . . . .		22
Corsi di cultura militare nelle scuole medie e superiori . . . . .		23

### CAPITOLO II

#### L'ordinamento del Regio Esercito in pace e la circoscrizione militare territoriale.

I. Generalità . . . . .	24
II. L'ordinamento nelle sue grandi parti . . . . .	26
III. Il comando dell'Esercito in pace . . . . .	28
IV. La circoscrizione militare territoriale . . . . .	32

CAPITOLO III

Le grandi unità - Le truppe - I servizi.

I. Le grandi unità . . . . .	Pag.	36
II. Le truppe . . . . .		41
A) L'arma dei Carabinieri Reali . . . . .		41
B) L'arma di fanteria . . . . .		43
C) L'arma di cavalleria . . . . .		53
D) L'arma di artiglieria ed il servizio tecnico delle armi e munizioni . . . . .		55
E) L'arma del genio ed il servizio studi ed esperienze del genio . . . . .		66
F) La guardia alla frontiera . . . . .		70
G) Il corpo automobilistico ed il servizio tecnico automobilistico . . . . .		71
H) Il servizio chimico . . . . .		71
I) Il servizio geografico . . . . .		71
III. I servizi . . . . .		72
A) Servizio di artiglieria . . . . .		73
B) Servizio del genio . . . . .		74
C) Servizio chimico . . . . .		75
D) Servizio sanitario . . . . .		76
E) Servizio di commissariato . . . . .		77
F) Servizio di amministrazione . . . . .		79
O) Servizio trasporti . . . . .		80
II) Servizio veterinario . . . . .		82
I) Servizio dei centri rifornimento quadrupedi . . . . .		83
L) Servizio dei depositi cavalli stalloni . . . . .		83
M) Servizio geografico . . . . .		83
N) Servizio della giustizia militare . . . . .		84
O) Reparti di correzione e stabilimenti militari di pena . . . . .		85
P) Servizio dell'assistenza spirituale . . . . .		85

A P P E N D I C E

Cenni sul reclutamento della truppa, dei sottufficiali, degli ufficiali.

I. Reclutamento della truppa . . . . .	Pag.	89
II. Reclutamento dei sottufficiali . . . . .		93
III. Reclutamento degli ufficiali . . . . .		95
Assunzione in forza, dipendenza, destinazione ed impiego degli ufficiali in congedo . . . . .		106